

1. CHIARELLA Daniela, C.F. CHRDNL73E44F537E, residente in Vibo Valentia alla Via dell'Ulivo n.6, diplomata magistrale ad indirizzo umanistico, classi di concorso AAAA-EEEE, A.T.P. di Vibo Valentia;
2. FIGLIUZZI Rosanna, C.F. FGLRNN80M52F537C, residente in Vena Superiore di Vibo Valentia alla Via Roma, diplomata magistrale ad indirizzo umanistico, classi di concorso AAAA-EEEE, A.T.P. di Vibo Valentia;
3. CARE' Loredana, C.F. CRALDNT2S42F843Z, residente in Nardodipace (VV) alla Via A. De Gasperi, diplomata magistrale ad indirizzo umanistico, classi di concorso AAAA-EEEE, A.T.P. di Vibo Valentia;
4. CUGLIARI Anna Mena, C.F. CGLNMMN83H53F537S, residente in Sant'Onofrio (VV) alla Via Morsillara, diplomata magistrale ad indirizzo umanistico, classi di concorso AAAA-EEEE, A.T.P. di Vibo Valentia;
5. DELUCA Rosaria, C.F. DLCRSR76B2F537L, residente in San Costantino Calabro (VV) alla Via C. Alvaro, diplomata magistrale ad indirizzo umanistico, classi di concorso AAAA-EEEE, A.T.P. di Vibo Valentia;
6. FERRA Nadia, C.F. FRENDA83A45F537H, residente in San Nicola da Crissa (VV) alla Via Monacella n.9, diplomata magistrale ad indirizzo umanistico, classi di concorso AAAA-EEEE, A.T.P. di Vibo Valentia;
7. DE STEFANO Donatella, C.F. DSTDTL82B49F537V, residente in Spadola (VV) alla Via Roma, diplomata magistrale ad indirizzo umanistico, classi di concorso AAAA-EEEE, A.T.P. di Vibo Valentia;
8. DI RENZO Raffaella, C.F. DRNRFLL83A56F537K, residente in Vibo Valentia Fraz. Marina alla Via Arvo n.51, diplomata

Per i signori:

**RICORSO**  
**DEL LAZIO - ROMA**  
**ONLINE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE**

**ORIGINALI**

**URGENTE-URGENTE**

Urgente  
 no f. arch. f. da  
 entro il 23/8/16

- magistrale ad indirizzo umanistico, classi di concorso AAAA-EEEE, A.T.P. di Vibo Valentia;
9. FERRA Maria Rosaria, C.F. FREMRS69R43Z112V, residente in San Nicola da Crissa (VV) alla Via Belvedere, diplomata magistrale ad indirizzo umanistico, classi di concorso AAAA-EEEE, A.T.P. di Vibo Valentia;
10. DI RENZO Stefania, C.F. DRNSFN65A44F839O, residente in Vibo Valentia alla Via A. Cefali, diplomata magistrale ad indirizzo umanistico, classi di concorso AAAA-EEEE, A.T.P. di Vibo Valentia;
11. BARBA Domenica Rita, C.F. BRBDNC66M50F537V, residente in Filogaso (VV) alla Via Gallippi n.24, diplomata magistrale ad indirizzo umanistico, classi di concorso AAAA-EEEE, A.T.P. di Vibo Valentia;
12. CUGLIARI Patrizia, C.F. GGLPRZ71S66F537W, residente in Vibo Valentia alla Via N. Frogio, diplomata magistrale ad indirizzo umanistico, classi di concorso AAAA-EEEE, A.T.P. di Vibo Valentia;
13. BARDARI Dorotea, C.F. BRDDR78S67F537W, residente in Pizzo (VV) alla Via Prangi n.21, diplomata magistrale ad indirizzo umanistico, classi di concorso AAAA-EEEE, A.T.P. di Vibo Valentia;
14. CURRA' Patrizia, C.F. CRRPRZ78A44F537Z, residente in Mileto (VV) alla Via C. D'Altavilla, diplomata magistrale ad indirizzo linguistico, classi di concorso AAAA-EEEE, A.T.P. di Vibo Valentia;
15. ARMENTARO Gilda, C.F. RMNGLD78P68F537O, residente in Pizzo (VV) alla Via Sant'Antonio, diplomata magistrale ad indirizzo linguistico, classi di concorso AAAA-EEEE, A.T.P. di Vibo Valentia;
16. D'AMICO Annamaria, C.F. DMCNMR71B48F537V, residente in Vibo Valentia alla Via Leonardo Sciascia, diplomata magistrale ad indirizzo umanistico, classi di concorso AAAA, A.T.P. di Vibo Valentia;

17. CARPENTI Giuseppe, C.F. CRPGPP75H14E907K, residente in Sorianoello (VV) alla Via Rubino n.32, diplomato magistrale ad indirizzo umanistico, classi di concorso AAAA-EEEE, A.T.P. di Vibo Valentia;
18. DE RITO Serena, C.F. DRTSRN83C55F537E, residente in Ionadi (VV) alla Via Petrarca n.27, diplomata magistrale ad indirizzo umanistico, classi di concorso AAAA-EEEE, A.T.P. di Vibo Valentia;
19. DE RITO Lilliana, C.F. DRITLNTN79P48F537A, residente in Vibo Valentia alla Via Proto n.3, diplomata magistrale ad indirizzo umanistico, classi di concorso AAAA-EEEE, A.T.P. di Vibo Valentia;
20. COLLOCA Silvia Francesca, C.F. CLTSVF76L71F537V, residente in Vibo Valentia alla Via Campania n.14 Fraz.Vena Superiore, diplomata magistrale ad indirizzo umanistico, classi di concorso AAAA-EEEE, A.T.P. di Vibo Valentia;
21. CURRA' Assunta, C.F. CRRSNT70R62F207U, residente in Mileto (VV) alla Via A. Moro n.30, diplomata di scuola magistrale, classi di concorso AAAA, A.T.P. di Vibo Valentia;
22. CARIOTI Nazzareno, C.F. CRTNZR82B14F537C, residente in Sant'Onofrio (VV) alla Via G. Garibaldi, diplomata magistrale ad indirizzo linguistico, classi di concorso AAAA-EEEE, A.T.P. di Vibo Valentia;
23. CAMPISANO Barbara, C.F. CMPBBR83SS1M208J, residente in Filadelfia (VV) alla Via Amman, diplomata magistrale ad indirizzo umanistico, classi di concorso AAAA-EEEE, A.T.P. di Vibo Valentia;
24. PARISI Valeria, C.F. PRSVLR83R47F537H, residente in Filadelfia (VV) alla Via Madre Teresa Rizzotto, diplomata magistrale ad indirizzo umanistico, classi di concorso AAAA-EEEE, A.T.P. di Vibo Valentia;
25. BOVA Rossana, C.F. BVORSN62M59F607Q, residente in Monterosso (VV) in loc. Castaneto, diplomata magistrale ad indirizzo umanistico, classi di concorso AAAA-EEEE, A.T.P. di

26. ANELLO Natalia, C.F. NLTNTL74C63F537U, residente in Vibo Valentia; Valentia alla Via Barreca n.3, diplomata magistrale ad indirizzo umanistico, classi di concorso AAAA-EEEE, A.T.P. di Vibo Valentia;
27. CICONTE Rosina, C.F. CCNRSN78B56F537W, residente in Torino alla Via San Paolo n.45, diplomata magistrale ad indirizzo umanistico, classi di concorso AAAA-EEEE, A.T.P. di Vibo Valentia;
28. BALDO Giuseppina, C.F. BLDGPP82L70F537J, residente in Mileto (VV) alla Via U. La Malfa, diplomata magistrale ad indirizzo umanistico, classi di concorso AAAA-EEEE, A.T.P. di Vibo Valentia;
29. CARRA' Domenica, C.F. GRRDNC78M65F537Z, residente in San Costantino Calabro (VV) al Vico Lo Stretto n.33, diplomata magistrale ad indirizzo umanistico, classi di concorso AAAA-EEEE, A.T.P. di Vibo Valentia;
30. GULLONE Antonella, C.F. GLTNNL79R64F537F, residente in San Costantino Calabro (VV) al Viale delle Rimembranze n.5, diplomata magistrale ad indirizzo umanistico, classi di concorso AAAA-EEEE, A.T.P. di Vibo Valentia;
31. CONDOLEO Fortunata, C.F. CNDFTN80R46F537L, residente in Pizzo (VV) alla Via Pietà Comp. Stromboli, diplomata magistrale ad indirizzo umanistico, classi di concorso AAAA-EEEE, A.T.P. di Vibo Valentia;
32. DE LUCA Raffaella, C.F. DICRFL82S70F537N, residente in Cessanti (VV) alla Via Conte di Torino IV Trav., diplomata magistrale ad indirizzo linguistico, classi di concorso AAAA-EEEE, A.T.P. di Vibo Valentia;
33. COLLOCA Nicoletta, C.F. CLLNLT79H47F537C, residente in Cessanti (VV) alla Via Kennedy n.29, diplomata magistrale ad indirizzo umanistico, classi di concorso AAAA-EEEE, A.T.P. di Vibo Valentia;
34. CARNOVALE Roberto, C.F. CRNRR173T22F537J, residente in Vibo Valentia;

- Rombiolo (VV) alla Via S. Pertini, diplomata magistrale ad indirizzo umanistico, classi di concorso AAAA-EEEE, A.T.P. di Vibo Valentia;
35. BLOIS Elisabetta, C.F. BLSLBT76L69I854S, residente in Soriano (VV) alla Via Collina degli Angeli, diplomata magistrale ad indirizzo umanistico, classi di concorso AAAA-EEEE, A.T.P. di Vibo Valentia;
36. FRANCO Concetta, C.F. FRNCCT80D53F537W, residente in Vibo Valentia alla Via Guerasci loc. Moderata Duranti, diplomata magistrale ad indirizzo umanistico, classi di concorso AAAA-EEEE, A.T.P. di Vibo Valentia;
37. LAZZARO Maria Angela, C.F. LZZMNG73C62Z404N, residente in Montepaone (Cz) alla Via Magna Grecia n.1, diplomata magistrale ad indirizzo linguistico, classi di concorso AAAA-EEEE, A.T.P. di Catanzaro;
38. LA BELLA Valeria, C.F. LBLVLR83L66F537G, residente in Vibo Valentia alla Via Varelli n.21 Fraz. Piscopio, diplomata magistrale ad indirizzo linguistico, classi di concorso AAAA-EEEE, A.T.P. di Vibo Valentia;
39. GAMBINO Giuseppina, C.F. GMBGPP83P50F537Q, residente in Vazzano (VV) alla Via L. Santelice, diplomata magistrale ad indirizzo linguistico, classi di concorso AAAA-EEEE, A.T.P. di Vibo Valentia;
40. LOMBARDO Loredana, C.F. LMBLDN81D46C710K, residente in Mileto (VV) alla Via Novara n.33, diplomata magistrale ad indirizzo umanistico, classi di concorso AAAA-EEEE, A.T.P. di Vibo Valentia;
41. BRUNDA Marisa, C.F. BRNMRS82B44F537R, residente in Materato (VV) al Corso G. Garibaldi n.106, diplomata magistrale ad indirizzo umanistico, classi di concorso AAAA-EEEE, A.T.P. di Torino;
42. DE BELLA Angela, C.F. DBLNGL62D42H785Z, residente in San Calogero (VV) al Corso Umberto n.65, diplomata di scuola magistrale, classi di concorso AAAA, A.T.P. di Vibo Valentia;

43. MICELI Antonietta, C.F. MC1NN171E44F537Y, residente in Tropea (VV) alla Via Martiri della Repubblica, diplomata di scuola magistrale, classi di concorso AAAA, A.T.P. di Vibo Valentia;
44. GAUDINO Rosaria, C.F. GDNRSR79T62G791L, residente in Ionadi (VV) alla Via Nazionale snc., diplomata magistrale ad indirizzo umanistico, classi di concorso AAAA-EEEE, A.T.P. di Vibo Valentia;
45. ARACRI Milena, C.F. RCRMLN73A47M208V, residente in Vibo Valentia alla Via Calabria n.7, diplomata magistrale ad indirizzo umanistico, classi di concorso AAAA-EEEE, A.T.P. di Vibo Valentia;
46. DI BELLA Rosalia, C.F. DBLRSL80P69F537J, residente in Ionadi (VV) alla Via Nazionale SS18 Km.440, diplomata magistrale ad indirizzo umanistico, classi di concorso AAAA-EEEE, A.T.P. di Vibo Valentia;
47. COMERCI Carmelina, C.F. CMRCML69H41F537J, residente in Spilinga (VV) alla Via A. Diaz n. 31, diplomata magistrale ad indirizzo umanistico, classi di concorso AAAA-EEEE, A.T.P. di Vibo Valentia;
48. FRASCINO Maria Teresa, C.F. FRSMTR69E66F537V, residente in Vibo Valentia alla Via A. De Gasperi n.82, diplomata magistrale ad indirizzo umanistico, classi di concorso AAAA-EEEE, A.T.P. di Vibo Valentia;
49. CARUSO Annalisa, C.F. CRSNLS77H41M208U, residente in Filadelfia (VV) alla Via Gravina n.11, diplomata magistrale ad indirizzo umanistico, classi di concorso AAAA-EEEE, A.T.P. di Vibo Valentia;
50. CASTAGNA Rosario, C.F. CSTRSR70B06H785E, residente in Mileto (VV) alla Via Santa Venere n.2, diplomata magistrale ad indirizzo umanistico, classi di concorso AAAA-EEEE, A.T.P. di Vibo Valentia;
51. FURCHH Michela, C.F. FRCMHL72R69L452D, residente in Drapia (VV) alla Via Vittorio Emanuele n.68, diplomata

- magistrale ad indirizzo umanistico, classi di concorso AAAA-EEEE, A.T.P. di Vibo Valentia;
52. PUGLIESE Laura, C.F. PGLLR63S42D364S, residente in Drapia (VV) alla C.da Brazza, diplomata magistrale ad indirizzo umanistico, classi di concorso AAAA-EEEE, A.T.P. di Vibo Valentia;
53. PUGLIESE Rosella, C.F. PGLRL17143F537W, residente in Drapia (VV) alla C.da Saladino, diplomata magistrale ad indirizzo umanistico, classi di concorso AAAA-EEEE, A.T.P. di Vibo Valentia;
54. DEFINA Michela, C.F. DFNMHL82R70F537R, residente in Sant'Onofrio (VV) alla Via Trento n.17, diplomata magistrale ad indirizzo umanistico, classi di concorso AAAA-EEEE, A.T.P. di Vibo Valentia;
55. ANGOTTI Caterina, C.F. NGTCRN79A65D122P, residente in Vobo Valentia Fraz. Vena Superiore alla Via Roma, diplomata magistrale ad indirizzo linguistico, classi di concorso AAAA-EEEE, A.T.P. di Vibo Valentia;
56. MARCELLO Maria Antonietta, C.F. MRCMNT80E62F537M, residente in Stefanaconi (VV) alla Via Piergiorgio Frassati, diplomata magistrale ad indirizzo umanistico, classi di concorso AAAA-EEEE, A.T.P. di Vibo Valentia;
57. DE PASCALÉ Annalisa, C.F. DPSNLS82H67F537M, residente in Pizzo (VV) alla Via Nazionale c.da Mazzotta, diplomata magistrale ad indirizzo umanistico, classi di concorso AAAA-EEEE, A.T.P. di Vibo Valentia;
58. DAFFINOTTI Stefania, C.F. DFFSFN81I48I452Q, residente in Zambrone (VV) alla Via della Pace n.32, diplomata magistrale ad indirizzo umanistico, classi di concorso AAAA-EEEE, A.T.P. di Vibo Valentia;
59. DE MASI Claudia Maria, C.F. DMSCDM83D41I452L, residente in Vibo Valentia alla Via Corsea n.10, diplomata magistrale ad indirizzo linguistico, classi di concorso AAAA-EEEE, A.T.P. di Vibo Valentia;

60. GALASTRO Paola, C.F. GLSPLA83A65F537H, residente in Vibo Valentia Fraz.Marina alla Via Santa Venere n.2, diplomata magistrale ad indirizzo umanistico, classi di concorso AAAA-EEEE, A.T.P. di Vibo Valentia;
61. FRANCOLINO Mara, C.F. FRNMRA76R59F537J, residente in Spilinga (VV) alla Via della Resistenza, diplomata magistrale ad indirizzo umanistico, classi di concorso AAAA-EEEE, A.T.P. di Alessandria;
62. RIZZO Antonio, C.F. RZZNTN76C05I452L, residente in Tropea (VV) alla C.da Croce IV Trav., diplomato magistrale ad indirizzo umanistico, classi di concorso AAAA-EEEE, A.T.P. di Vibo Valentia;
63. VENTRICE Francesca, C.F. VNTFNC83S48F537D, residente in Stefanaconi (VV) alla Via Morsellara, diplomata magistrale ad indirizzo umanistico, classi di concorso AAAA-EEEE, A.T.P. di Vibo Valentia;
64. CALLIPO Antonella, C.F. CLLNNL82A43F537F, residente in Vibo Valentia alla Via Stadio, diplomata magistrale ad indirizzo umanistico, classi di concorso AAAA-EEEE, A.T.P. di Vibo Valentia;
65. RUSSO Teresita, C.F. RSSSTI73SS1F537H, residente in Vibo Valentia Fraz.Marina alla Via A.Vespucii n.30, diplomata magistrale ad indirizzo umanistico, classi di concorso AAAA-EEEE, A.T.P. di Vibo Valentia;
66. FABIANO Antonella, C.F. FBNNNL83E58F537P, residente in Filandari (VV) alla Via G. Scordamaglia n.11, diplomata magistrale ad indirizzo umanistico, classi di concorso AAAA-EEEE, A.T.P. di Vibo Valentia;
67. DONATO Melissa, C.F. DNTMSS81H53F537H, residente in Vazzano (VV) alla Via T.Campanella n.18, diplomata magistrale ad indirizzo umanistico, classi di concorso AAAA-EEEE, A.T.P. di Vibo Valentia;
68. CULLIA Maria, C.F. CLMRA80C42F537H, residente in Vibo Valentia alla Via E. De Nicola, diplomata magistrale ad indirizzo



- umamistico, classi di concorso AAAA-EEEE, A.T.P. di Vibo Valentia;
69. TAVELLA Manuela Fortunata, C.F. TVLMFLF76SS58F537B, residente in Ionadi (VV) alla Via T. Tasso n.12, diplomata magistrale ad indirizzo umamistico, classi di concorso AAAA-EEEE, A.T.P. di Torino;
70. IASCALA Rosa, C.F. LSCRSO71E58F207S, residente in Mileto (VV) alla Via F. Cilea n.33, diplomata magistrale ad indirizzo umamistico, classi di concorso AAAA-EEEE, A.T.P. di Vibo Valentia;
71. LUBERTO Maria, C.F. LBRMRA77B57F537N, residente in Filogaso (VV) alla Via Carmine n.19, diplomata magistrale ad indirizzo umamistico, classi di concorso AAAA-EEEE, A.T.P. di Vibo Valentia;
72. GALATI Maria Teresa, C.F. GLTMTR71C47F537J, residente in san Nicola da Crissa (VV) alla Via 11 Ottobre 1959, diplomata magistrale ad indirizzo umamistico, classi di concorso AAAA-EEEE, A.T.P. di Vibo Valentia;
73. MORANO Salvatore, C.F. MRNSVT79H03F537I, residente in Vibo Valentia al Viale Kennedy, diplomato magistrale ad indirizzo umamistico, classi di concorso AAAA-EEEE, A.T.P. di Vibo Valentia;
74. MURACA Loredana, C.F. MRCLDN73E68M208F, residente in Ionadi (VV) alla Via G. Carducci n.85, diplomata magistrale ad indirizzo linguistico, classi di concorso AAAA-EEEE, A.T.P. di Vibo Valentia;
75. GAGLIONE Silvia, C.F. GGLSLV82S43F537U, residente in Vibo Valentia alla Via San Domenico Savio n.7, diplomata magistrale ad indirizzo umamistico, classi di concorso AAAA-EEEE, A.T.P. di Vibo Valentia;
76. MARINO Rossana, C.F. MRNRSN81H51F537V, residente in Piscopio di Vibo Valentia alla Via Pietro Citanna n.1, diplomata magistrale ad indirizzo linguistico, classi di concorso AAAA-EEEE, A.T.P. di Vibo Valentia;

77. GARRI Marianna, C.F. GRRMNN73A42F537X, residente in Briatico (VV) alla Via Crimmati n.9, diplomata magistrale ad indirizzo umanistico, classi di concorso AAAA-EFEE, A.T.P. di Vibo Valentia;
78. MINNITI Maria Rosaria, C.F. MNNMRS78R48H501J, residente in Soriano Calabro (VV) alla Via Lo Sardo n.13, diplomata magistrale ad indirizzo umanistico, classi di concorso AAAA-EFEE, A.T.P. di Vibo Valentia;
79. GRAMENDOLA Pietropaolo, C.F. GRMPRP79H29F537K, residente in Vibo Valentia alla Via G. Saragat n.16, diplomato magistrale ad indirizzo umanistico, classi di concorso AAAA-EFEE, A.T.P. di Vibo Valentia;
80. LO DUCA Anna, C.F. LDCNNA66P60L699C, residente in Vazzano (VV) alla Via Domenico Conciatore n.3, diplomata magistrale ad indirizzo umanistico, classi di concorso AAAA-EFEE, A.T.P. di Vibo Valentia;
81. MATINA Vittoria, C.F. MTNVTR83S65F537S, residente in Stefanaconi (VV) alla Via Vico II F.S.Caterina, diplomata magistrale ad indirizzo umanistico, classi di concorso AAAA-EFEE, A.T.P. di Vibo Valentia;
82. IORFINO Maria Grazia, C.F. RFNMG77C59A386G, residente in Arena (VV) alla Via Santa Caterina n.117, diplomata magistrale ad indirizzo umanistico, classi di concorso AAAA-EFEE, A.T.P. di Vibo Valentia;
83. LO IACONO Grazia, C.F. LCNGRZ71I41B169P, residente in Mandaradoni di Briatico (VV) al Corso Garibaldi, diplomata magistrale ad indirizzo umanistico, classi di concorso AAAA-EFEE, A.T.P. di Vibo Valentia;
84. MANGIALAVORI Angela, C.F. MNGNGL74T46F537V, residente in Rombiolo (VV) alla Via Don Luigi Sturzo, diplomata magistrale ad indirizzo umanistico, classi di concorso AAAA-EFEE, A.T.P. di Vibo Valentia;
85. MANTINO Luca Antonio, C.F. MNTLNT73R17F537X, residente in Vibo Valentia alla Via Zoda, diplomato magistrale ad

indirizzo umanistico, classi di concorso AAAA-EEEE, A.T.P. di

Vibo Valentia;

86. GALLUCCI Maria, C.F. GLLMRA83B43F537R, residente in

Cessaniti (VV) alla Via Libero Grassi n.8, diplomata magistrale ad indirizzo umanistico, classi di concorso AAAA-EEEE, A.T.P.

di Vibo Valentia;

87. MUNGO Rosella, C.F. MNGRLT80M70L452X, residente in

Nicotera (VV) alla Via Filippella, diplomata magistrale ad indirizzo umanistico, classi di concorso AAAA-EEEE, A.T.P. di

Vibo Valentia;

88. MAZZEO Concetta, C.F. MZZCCT78D46H941T, residente in

San Gregorio d'Ippona (VV) alla Via Fontana Vecchia n.11, diplomata magistrale ad indirizzo umanistico, classi di concorso

AAAA-EEEE, A.T.P. di Vibo Valentia;

89. ZANGARI Raffaella, C.F. ZNGRFL69M67C352U, residente in

Spadola (VV) alla Via Filardo, diplomata magistrale ad indirizzo umanistico, classi di concorso AAAA-EEEE, A.T.P. di Vibo

Valentia;

90. CALABRESE Rita, C.F. CLBRRT59P70A386O, residente in

Arena (VV) alla Via Vittorio Emanuele III, diplomata magistrale ad indirizzo umanistico, classi di concorso AAAA-EEEE, A.T.P.

di Vibo Valentia;

91. MORELLI Maria, C.F. MRLMRA76L70L063P, residente in

Dinami (VV) alla Via Provinciale n.40, diplomata magistrale ad indirizzo umanistico, classi di concorso AAAA-EEEE, A.T.P. di

Vibo Valentia;

tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Antonio Pagliaro del Foro di Vibo

Valentia (Cod. Fisc. PGLNTN75C06F537D) e Salvatore Donato

Girimonte del Foro di Crotona (Cod. Fisc. GRMSVT60R08L802S), ed

elettivamente domiciliati in Roma, alla Via Cola di Rienzo n.212, presso

lo studio dell'avv. Francesco Brasca, in forza di procure in calce al

presente atto. Entrambi i procuratori dichiarano di voler ricevere le

comunicazioni di segreteria al numero di fax: 0963/43298 e all'indirizzo

PEC: antonio.pagliaro@avvocattivibo.legalmail.it

**CONTRO**

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12 è altresì

domiciliato;

U.S.R. per la Calabria – A.T.P. di Vibbo Valentia, in persona del Direttore Coordinatore p.t., rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12 è altresì

domiciliato;

U.S.R. per la Calabria – A.T.P. di Catanzaro, in persona del Direttore Coordinatore p.t., rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma alla Via dei Portoghesi n.

12 è altresì domiciliato;

U.S.R. per il Piemonte – A.T.P. di Torino, in persona del Direttore Coordinatore p.t., rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma alla Via dei Portoghesi n.

12 è altresì domiciliato;

U.S.R. per il Piemonte – A.T.P. di Alessandria, in persona del Direttore Coordinatore p.t., rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma alla Via dei Portoghesi n.

12 è altresì domiciliato,

**PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE**

ed adozione delle misure cautelari più idonee, anche *in audita altera parte*

alla tutela dei ricorrenti

1) del decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 495 del 22.06.2016 divulgato con nota del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Prot. n. 16827 del 22.06.2016, nella parte in cui non consente l'integrazione delle Graduatorie ad Esaurimento mediante l'inserimento dei ricorrenti quali docenti in possesso di diploma magistrale conseguito entro l'anno 2001/2002 (*cf. doc. I*);

2) di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale e/o *obliquo modo* collegato al provvedimento sopra impugnato comunque pregiudizievole per i ricorrenti, ed in particolare: a) delle intervenute comunicazioni/note dell'Amministrazione Scolastica periferica competente, con le quali è stato negato ai ricorrenti interessati l'inserimento nelle Graduatorie ad Esaurimento (*cf. gruppo doc. 4*); b) della nota Miur Prot. n. 16480 del 04.06.2015; c) della

nota Miur n. 15457 del 20.05.2015 con la quale sono state dettate istruzioni di includere nelle GAE 2014/2017 i soli diplomati magistrali ricorrenti della sentenza del Consiglio di Stato n. 1973 del 2015; d) della Circolare del MIUR prot. n. 2198 del 30.06.2015 nella parte in cui dovesse risultare lesiva degli interessi legittimi dei ricorrenti ad essere inseriti nelle graduatorie ad esaurimento; e) della nota del 06.07.2015 prot. 19621; f) ove occorra, del D.M. n. 235 del 9.04.2014.

#### PREMESSE

Preliminarmente si evidenzia che va ritenuta la giurisdizione del Giudice amministrativo, posto che l'odierna controversia non concerne l'impugnazione di graduatorie ad esaurimento, bensì i criteri e le norme generali stabiliti dall'Amministrazione per l'individuazione di chi possa avere ingresso in dette graduatorie (cfr. *ex multis* Cons. Stato, Ad. Plen. n. 11/2011, Cass. SS.UU. 16.12.2013 n.27991, Tar Lazio, Roma, 4.06.2014 n.5912, e da ultimo Cons. Stato n.953/2016 del 09/03/2016).

Ciò posto, si premette quanto segue.

I ricorrenti sono tutti docenti precari di scuola dell'infanzia e/o primaria abilitati all'insegnamento in quanto in possesso del titolo di studio attribuito dagli istituti magistrali al termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e magistrale (per la scuola dell'infanzia) o al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale (per la scuola primaria), o più in generale in possesso di diploma di maturità magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, per come specificato in epigrafe in relazione a ciascun ricorrente (cfr. *gruppo doc. 2*).

Sin dalla loro prima istituzione, in applicazione delle disposizioni di cui alla legge 124/99, il Ministero dell'Istruzione non ha mai annoverato tra gli aventi titolo all'inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti (successivamente trasformate in graduatorie ad esaurimento), gli aspiranti in possesso del titolo di studio attribuito dagli istituti magistrali al termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali di istituto magistrale (per la scuola dell'infanzia) o al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale (per la scuola primaria), o più in generale in possesso di diploma di maturità magistrale, in quanto ha sempre negato valore abilitante all'insegnamento a detto titolo di studio, e quindi non riconoscendo validità a

tali titoli ai fini dell'inserimento nelle graduatorie di cui trattasi.  
 Invero, in tutti i bandi di integrazione ed aggiornamento delle graduatorie permanenti<sup>2</sup>, e poi di quelle ad esaurimento<sup>3</sup>, il diploma di maturità magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 non è stato mai considerato titolo valido ai fini dell'inserimento, in quanto ritenuto non abilitante, poiché con l'istituzione della laurea in Scienza della Formazione l'Amministrazione ha sempre considerato indispensabile il possesso di quest'ultimo titolo (in quanto abilitante all'insegnamento), ovvero il possesso di abilitazione o idoneità conseguita attraverso i concorsi ordinari a cattedre o i corsi abilitanti di cui alla legge 12/4/99, ai fini dell'accesso alle graduatorie permanenti e ad esaurimento, nonché ai fini dell'accesso alla II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto.

Senonché, il Consiglio di Stato con alcuni pareri<sup>4</sup> resi su altrettanti ricorsi straordinari, in via incidentale ha riconosciuto valore abilitante al diploma di maturità magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002.

In particolare, il Consiglio di Stato ha evidenziato che prima dell'istituzione della laurea in Scienza della Formazione, il titolo di studio attribuito dagli istituti magistrali ai termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali di istituto magistrale (per la scuola dell'infanzia) o al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale (per la scuola primaria) doveva considerarsi abilitante, secondo l'art. 53 R.D. 6 maggio 1923, n. 1054, in combinato disposto con l'art. 197 d.l. 16 aprile 1994, n. 297.

La natura abilitante del titolo di cui trattasi, è sancita inoltre dal D.M. 10 marzo 1997, dall'art. 15, co. 7, del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323.

Alla luce delle citate pronunce del Consiglio di Stato, il Ministero dell'Istruzione ha sostanzialmente preso atto – per la prima volta – della natura abilitante *ex lege* dei diplomi di maturità magistrale conseguiti entro l'a.s. 2001/2002, seppur in maniera parziale e decisamente penalizzante e discriminante per i circa 55.000 docenti in possesso di detto titolo.

Invero, l'Amministrazione resistente si è limitata a riconoscere la natura abilitante del titolo di cui trattasi in seno al D.M. 353/2014, esclusivamente ai fini dell'inserimento nella II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto<sup>5</sup>

<sup>1</sup> Nonché nella II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto per l'inserimento nelle quali, com'è noto, è necessario il possesso dell'idoneità o abilitazione all'insegnamento.  
<sup>2</sup> D.M. 146/2000, D.D.G. 12.02.2002, D.D.G. 17.04.2003, D.D.G. 21.04.2004 e D.D.G. 31.03.2005.  
<sup>3</sup> D.D.G. 16.03.2007, D.M. 42/2009 e D.M. 44/2011.  
<sup>4</sup> Cfr. parere del 05.06.2013 e dell'11.09.2013.  
<sup>5</sup> Nella II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto possono inserirsi i docenti in

non pure nelle graduatorie provinciali ad esaurimento.

Dopo ben 14 anni dall'istituzione delle graduatorie permanenti, durante i quali l'Amministrazione non ha mai riconosciuto agli aspiranti in possesso di detto titolo la possibilità di accedere, alla luce del chiaro quadro normativo delineato dal Consiglio di Stato, e solo parzialmente recepito dall'Amministrazione, con l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il prossimo triennio si era presentata l'occasione per sanare un'ingiustizia protrattasi per anni in danno di detta categoria di docenti, alla quale è stato sinora – di fatto – negato il diritto al lavoro costituzionalmente garantito.

Invero, il Ministero resistente con il D.M. 235/2014, con il quale ha indetto l'aggiornamento triennale delle graduatorie, non ha previsto la possibilità per detti docenti di accedere finalmente alle graduatorie agli stessi da sempre negate.

Senonché, con sentenza n.1973/2015 il Consiglio di Stato ha annullato il D.M. 235/2014 proprio nella parte in cui non ha previsto la possibilità di inserimento nelle Gae dei docenti in possesso di diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002.

Nonostante l'efficacia *erga omnes* della citata pronuncia di annullamento, quantomeno nella parte "demolitoria" del provvedimento annullato, il Ministero resistente non ha ritenuto di adeguarsi alla decisione del Consiglio di Stato, disponendo la riapertura dei termini per l'inserimento nelle graduatorie dei docenti muniti del titolo di cui trattasi, limitandosi, invece, a disporre l'inserimento nelle Gae dei soli ricorrenti innanzi al Consiglio di Stato (con la nota n.15457 del 20.05.2015).

Con il Decreto ministeriale n. 495/2016 (*cf. doc. I*), il Ministero dell'Istruzione dell'Università e Ricerca, nei disporre, tra l'altro, lo scioglimento delle riserve in favore dei docenti che hanno conseguito l'abilitazione all'insegnamento (fissato all'8 luglio 2016 il termine entro il quale i docenti già iscritti con riserva nelle graduatorie ad esaurimento in attesa del conseguimento del titolo, devono conseguire l'abilitazione ai fini dello scioglimento della riserva per l'a.s. 2016/2017), non ha in alcun modo tenuto conto della citata sentenza del Consiglio di Stato, non prevedendo alcuna possibilità di inserimento, nemmeno nella IV fascia (a c.d. fascia aggiuntiva istituita nel 2012), per i docenti in possesso di diploma magistrale abilitante.

Proprio in ragione della chiara pronuncia del Consiglio di Stato, gli odiermi possesso di abilitazione ma non inseriti nelle graduatorie provinciali ad esaurimento.

ricorrenti hanno quindi proposto, entro i termini previsti dal D.M. 495/2016, domanda cartacea di inserimento nelle GAB per le classi di concorso specificate in epigrafe in relazione alla posizione di ogni ricorrente, accompagnate da atto di diffida (cfr. gruppo doc. 3). La domanda è stata proposta in formato cartaceo in quanto risultava impossibile per i ricorrenti accedere alla piattaforma telematica prevista dall'impugnato decreto.

Alla presentazione di tali domande di inserimento, ha fatto seguito – per i ricorrenti richiedenti l'inserimento nelle Gae della provincia di Vibo Valentia - l'intervento delle comunicazioni/note dell'Amministrazione Scolastica periferica competente, con le quali è stato negato loro l'inserimento nelle Graduatorie ad esaurimento di interesse (cfr. gruppo doc. 4).

Ebbene, con il presente ricorso i predetti impugnano il decreto medesimo nonché gli ulteriori atti in epigrafe indicati, in quanto illegittimi per i seguenti motivi di

## DIRITTO

**I. Eccesso di potere – omessa applicazione dei principi espressi dal**

**Consiglio di Stato con la sentenza n.1973/2015, Contraddittoria**

**dell'azione amministrativa.**

Il Giudice amministrativo d'appello riformando la decisione del Tar Lazio, ha disposto l'annullamento del D.M. 235/2014 nella parte in cui non ha consentito ai docenti in possesso del titolo abilitante di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, l'iscrizione nelle graduatorie ad esaurimento. Orbene, a fronte dell'annullamento del decreto ministeriale – atto di carattere generale e di natura normativa, che costituisce la lex specialis della procedura – avente efficacia erga omnes nei confronti di tutti i docenti ai quali è stata ingiustamente preclusa la possibilità di inserirsi nelle graduatorie ad esaurimento, è stata definitivamente acclarata l'illegittimità del diniego all'inserimento in graduatoria di detta categoria di docenti.

Come evidenziato in giurisprudenza, in particolare, "La statuzione giurisdizionale di annullamento, qualora colpisca un atto a contenuto generale (nella specie un bando di concorso), si estende oggettivamente a tutti coloro su cui detto atto spiega i suoi effetti" (Consiglio di Stato, sez. VI, 09/09/2008 n.4305), ed ancora "Sul piano processuale, dalla natura generale, unitaria e inscindibile del contenuto e degli effetti degli atti amministrativi generali discende la mancanza di esigenza di notifica ad almeno uno dei destinatari (non individuabili a priori); conseguenza che se ne ricava, per esempio, è che il loro annullamento in sede giudiziale determinerebbe il venire meno degli effetti



nei confronti di tutti i destinatari, compresi quelli rimasti estranei alla controversia" (Consiglio di Stato, sez. VI, 15/12/2014, n.6153)?

La decisione di annullamento - che per i limiti soggettivi del giudicato esplica in via ordinaria effetti soltanto tra le parti in causa - acquisita, invece, efficacia erga omnes nei casi di atti a contenuto generale e inscindibile, ovvero di atti a contenuto normativo, quali sono i regolamenti comunali, nei quali gli effetti dell'annullamento non sono circoscrivibili ai soli ricorrenti, essendosi in presenza di un atto a contenuto generale sostanzialmente e strutturalmente unitario, il quale non può esistere per taluni e non esistere per altri (TAR Palermo, 06.03.2015 n.631).

Né può in alcun modo dubitarsi circa la natura di atto a contenuto generale sostanzialmente e strutturalmente unitario del D.M. 235/2014.

Pertanto, la pronuncia del Consiglio di Stato, essendo relativa a un atto regolamentare generale, in quanto applicabile ad una platea generalizzata, produce effetti erga omnes, a mente della dottrina e della giurisprudenza maggioritaria (ex pluribus Corte di Cassazione, Sezione I civile, sentenza 13 marzo 1998).

E, del resto, come osservato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, è proprio la natura regolamentare degli atti che disciplinano "con disposizioni generali ed astratte, (delle graduatorie ad esaurimento" a giustificare la giurisprudenza del giudice amministrativo allorché oggetto del giudizio è la regolamentazione stessa delle graduatorie ad esaurimento, fatta salva la giurisprudenza del giudice ordinario ove oggetto del giudizio è, come nel caso di specie, la sussistenza o meno del diritto all'inclusione in tali graduatorie (si

6 La decisione di annullamento - che per i limiti soggettivi del giudicato esplica in via ordinaria effetti soltanto tra le parti in causa - acquisita, invece, efficacia erga omnes nei casi di atti a contenuto generale e inscindibile, ovvero di atti a contenuto normativo, nei quali gli effetti dell'annullamento non sono circoscrivibili ai soli ricorrenti, essendosi in presenza di un atto sostanzialmente e strutturalmente unitario, il quale non può esistere per taluni e non esistere per altri (Consiglio di Stato, 18.11.2013 n.5459).

La decisione generale desumibile dall'art. 2909 c.c. il giudicato conosce limiti oggettivi e soggettivi, quanto al limite oggettivo, nel processo amministrativo deve intendersi limitato ai motivi dedotti e avverso gli atti specificamente impugnati, quanto al limite soggettivo, il giudicato fa stato tra le parti, salva l'ipotesi che l'annullamento riguardi atti normativi secondari od amministrativi generali, evenienza in cui può ravvisarsi un'efficacia "erga omnes" (T.A.R. Perugia, sez. I, n.79).

Il bando di concorso e le successive graduatorie sono atti che si pongono tra loro in rapporto di vera e propria presupposizione e consequenzialità immediata, diretta e necessaria, cosicché l'annullamento del bando, ovvero di una sua clausola, ha efficacia caducante su tutti gli atti, o parte di essi, successivi del procedimento (Consiglio di Stato, sez. V, 08/11/2012, n.5694).

La decisione giurisdizionale di annullamento di un provvedimento amministrativo - che per i limiti soggettivi del giudicato esplica in via ordinaria effetti soltanto tra le parti in causa - acquisita efficacia erga omnes solo nei casi in cui gli atti impugnati siano a contenuto generale inscindibile, ovvero a contenuto normativo, nei quali gli effetti dell'annullamento non sono circoscrivibili ai soli ricorrenti, essendosi in presenza di un atto sostanzialmente e strutturalmente unitario, il quale non può esistere per taluni e non esistere per altri (Consiglio di Stato, 18.11.2013 n.5459).

veda Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 27991 del 24 settembre/16

dicembre 2013 concernente l'impugnazione dinanzi al TAR Lazio del D.M. n.

44/2011 che ha indetto la procedura di aggiornamento antecedente a quella di

cui al D.M. n. 235/2014).

Orbene, in seguito all'annullamento del D.M. 235/2014, l'Amministrazione

resistente avrebbe dovuto adeguarsi alla statuizione di cui alla sentenza

1973/2015, provvedendo, in occasione dell'emanazione del D.M. 495/2016, a

sanare l'illegitimità esclusionaria dei docenti in possesso di diploma magistrale

dalla possibilità di accedere alle graduatorie di cui trattasi.

Senonché, l'Amministrazione non ha provveduto a disporre l'inserimento in

Gae dei docenti di cui trattasi, tenuto conto che con la nota n.15457 del

20.05.2015 sono state dettate istruzioni per inserire nelle GAE 2014/2017 i soli

diplomati magistrali ricorrenti della sentenza del Consiglio di Stato n. 1973 del

2015, e che con la circolare prot. n.2198 del 30.06.2015 ha dapprima aperto

l'accesso alle Gae anche a coloro i quali avessero un giudizio pendente, salvo

poi, con successiva nota del 6.07.2015 prot.19621, in maniera palesemente

illegitima e contraddittoria, precisare che "non potranno vantare alcun titolo,

ai fini dell'inclusione nelle graduatorie provinciali di interesse, coloro che, pur

trovandosi nella medesima situazione giuridica, ovvero in possesso di diploma

magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, non possano invocare

alcun provvedimento giudiziale favorevole ad essi individualmente e

specificamente rivolto in pendenza di giudizio o, addirittura, non abbiano

tempestivamente impugnato il predetto D.M. n.235/14 in sede giurisdizionale".

A fronte della mancata estensione da parte del Miur del disposto del Giudice

amministrativo a tutti gli aventi titolo, l'unica via che aveva il Ministero

dell'Istruzione per ristabilire la legalità, era aprire le graduatorie ai diplomati, in

occasione delle operazioni annuali sulle graduatorie medesime (scioglimento

riserve, inserimento titoli di sostegno e titoli di riserva ex L.68/99).

"Perengono da parte di diversi Uffici Scolastici Regionali, questi in relazione a richieste di inserimento

in graduatorie ad esaurimento da parte di docenti in possesso del diploma magistrale conseguito entro

l'anno scolastico 2001/2002, a seguito della nota tecnica prot. n. 2198 del 30 giugno 2015 predisposta

dalla Direzione generale per i contratti, gli acquisti e i sistemi informativi e la statistica

Con la nota sopra richiamata, nel comunicare l'apertura delle funzioni agli Uffici Scolastici per

l'inserimento degli aspiranti è stato precisato, sotto il profilo strettamente tecnico, che detta funzione

consente:

- l'inserimento a pieno titolo per i destinatari di provvedimenti giurisdizionali favorevoli;

- l'inserimento con riserva per contenzioso in corso per gli aspiranti che hanno al momento un

contenzioso ancora pendente.

In ogni caso, nel merito e sotto il profilo amministrativo, devono ritenersi confermate le istruzioni già

impartite dalla scrivente Direzione Generale con la nota prot. n. 15457 del 20 maggio 2015 nella parte in

cui chiavava che debbano essere inseriti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento, secondo il

rispetto puntiglio, i destinatari di sentenze che abbiano definito nel merito, in senso favorevole ai

ricorrenti, la controversia.

Altesi, dovrà procedersi nei sensi e per gli effetti dell'ammissione con riserva nelle graduatorie

provinciali di interesse dei soli soggetti destinatari, quali parti in causa di relativo giudizio contenzioso, di

ordinanze cautelari favorevoli".

18

*inserimento, inoltrate nei termini che decorrono dalla effettiva conoscenza, da Conseguentemente, risulta utile la stessa presentazione delle citate domande di a ciascun interessato).*

*effetti e della contestabilità giurisdizionale del rapporto amministrativo relativo pertinente e, come tale, valevole erga omnes (nei limiti dell'esaurimento degli menzionato di questo Consesso) avente ad oggetto il regime normativo quanto tali, trattandosi di un pronunciamento interpretativo, (quello sopra ai fini dell'inserimento nelle citate graduatorie riservate ai docenti abilitati in del Consiglio di Stato, non può impedire che tale riconoscimento abbia effetti posseduto sia stata riconosciuta soltanto nel 2014, a seguito della pronuncia considerare in possesso del titolo abilitante. Il fatto che tale idoneità del titolo trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, fossero da titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, al momento della Non sembra, del resto, esservi dubbio alcuno che i diplomati magistrali con il annualmente dal Ministero.*

*tempo indeterminato, in ragione del cinquanta per cento dei posti autorizzati 29/7/94, riservate ai docenti muniti di abilitazione e utilizzate per l'assunzione a graduatorie costituite ai sensi dell'articolo 401 del decreto legislativo n. nelle graduatorie provinciali permanenti, ora ad esaurimento, cioè nelle inserimento peraltro già acquisito per quanto detto innanzi, ma all'inserimento all'inserimento nella seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto, gli attuali appellanti abbiamo evidenziato che la loro richiesta non era resa circolo e di istituto, è altrettanto indubitabile che, nel ricorso in primo grado, scolastico 2001/2002, di accedere alla seconda fascia delle graduatorie di riconosciuto a tutti i diplomati magistrali con il titolo conseguito entro l'anno il decreto ministeriale n. 325/2014, sulla base del citato parere, è stato l'annullamento del D.M. 235/2014, ha rilevato che "se è incontestabile che con Consiglio di Stato nel pronunciarsi nuovamente su uno dei ricorsi proposti per Si precisa, altresì che, con ulteriore sentenza (n.3788/2015 del 3.08.2015), il diploma magistrale abilitante.*

*aggiuntiva (quindi senza danneggiare nessuno) – dei docenti in possesso di consentire in quest'occasione l'inserimento – anche eventualmente nella fascia luce della declaratoria di annullamento del D.M. 235/2014, avrebbe dovuto procedere allo scioglimento della riserva non appena conseguito il titolo, alla conseguito l'abilitazione, tant'è che il D.M. 495/2016 ha consentito loro di stata data la possibilità di inserirsi in graduatoria senza nemmeno avere ancora L'Amministrazione resistente pertanto, così come ha concesso a docenti cui era*

parte dei ricorrenti originari, della lesività dell'atto impugnato. Risulta, altresì, fondata la pretesa allo stesso inserimento nella terza fascia delle medesime graduatorie, la stessa fascia in cui gli attuali appellanti avrebbero dovuto essere inseriti qualora il titolo abilitante fosse stato loro riconosciuto in precedenza dal Ministero il quale, anche dopo il riconoscimento, ha però, in maniera singolare, continuato a non attribuirgli valenza utile per l'iscrizione in tali graduatorie e lo ha riconosciuto soltanto ai fini dell'iscrizione nelle graduatorie d'istituto valide per il conferimento delle supplenze brevi e non per l'assunzione a tempo indeterminato. In tal senso, si è del resto già pronunciata questa Sezione con la sentenza n. 1973 del 16 aprile 2015, da cui non ci si intende discostare.

Ne' diversamente da quanto sostenuto dall'Amministrazione, può' essere condivisa la tesi fondata sulla differenza tra l'efficacia del titolo abilitante del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002 e il diritto dei medesimi docenti abilitati all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento. Ciò in quanto dalla normativa vigente requisito sufficiente per siffatto inserimento e' il possesso della abilitazione all'insegnamento.

Del resto, la tabella di valutazione dei titoli della citata terza fascia delle graduatorie ad esaurimento del personale docente delle scuole e istituti di ogni ordine e grado, - tabella allegata, come previsto dall'articolo 1 al d.l. n. 97/2004 convertito dalla legge n. 143/2004, integrata dalla legge n. 186/2004 e modificata dalla legge n. 296/2006 -, prevede tra l'altro, al punto A), denominato "titoli abilitanti di accesso alla graduatoria", il titolo abilitante comunque posseduto, che è quindi titolo valido, come il diploma magistrale citato, per il suddetto inserimento.

Lo stesso articolo 1, comma 605, lettera c) della predetta legge n. 296/2006, nel fare riferimento alla definizione di un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato allo scopo di dare soluzione al fenomeno del precariato, fa espressamente salvi, per il biennio 2007-2008, nelle graduatorie trasformate da permanenti in graduatorie ad esaurimento da cui, in parte, attingere per l'assunzione, gli inserimenti a favore dei docenti già in possesso di abilitazione, pur escludendo la possibilità di nuovi inserimenti.

Questo Collegio ritiene, quindi, che, all'atto della citata trasformazione delle graduatorie, gli originari ricorrenti e attuali appellanti fossero già in possesso di abilitazione e non fossero nuovi abilitati da escludere dall'inserimento nelle predette graduatorie.

In tal senso, i criteri fissati dal decreto ministeriale n. 235/2014, nella parte in

*cui hanno precluso ai docenti muniti del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, l'inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti ora ad esaurimento, sono illegittimi e vanno annullati".*

II. Violazione della legge 124/99. Violazione dell'art.1 comma 605 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Eccesso di potere per erronea valutazione dei presupposti. Violazione ed erronea applicazione dell'art. 53 R.D. 6 maggio 1923, n. 1054, in combinato disposto con l'art. 197 d.l. 16 aprile 1994, n. 297. Violazione ed erronea applicazione del D.M. 10 marzo 1997 e dell'art. 15, comma 7, del D.P.R. 23 luglio 1998 n. 323. Illogicità ed ingiustizia manifeste.

Senza recesso alcuno dai superiori motivi di ricorso, si evidenzia ulteriormente l'illegittimità dei provvedimenti impugnati per violazione delle disposizioni sopra rubricate.

Come esposto in premessa, agli aspiranti in possesso del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 non è mai stata riconosciuta la possibilità di accedere alle graduatorie permanenti di cui alla legge 124/99.

Alla luce delle recenti pronunce del Consiglio di Stato che, come sopra evidenziato, ha sancito una volta per tutte la natura abilitante *ex lege* dei diplomi magistrali purché conseguiti entro l'a.s. 2001/2002, nonché alla luce dell'annullamento in parte qua del D.M. 235/2014, vanno quindi sottoposte a vaglio di legittimità le disposizioni oggi impugnate, nella parte in cui non prevedono in qualcun modo, sanando quindi una illegittimità già accertata in via definitiva, la possibilità di inserimento in Cae, nemmeno nella IV fascia, dei docenti in possesso di diploma magistrale abilitante.

In via preliminare, onde fugare ogni possibile equivoco, è il caso di evidenziare che non può ritenersi minimamente di ostacolo all'accesso alle graduatorie del personale in possesso del titolo di cui trattasi, la trasformazione in graduatorie ad esaurimento delle graduatorie permanenti, disposta dalla legge 296/2006, né tanto meno le disposizioni di cui al D.L. 13 maggio 2011, n. 70 convertito con modificazioni nella legge 12 luglio 2011, n. 106, e men che mai quelle di cui al D.L. n. 216 del 29 dicembre 2011 convertito con modificazioni nella legge 24 febbraio 2012, n. 14.

Invero, l'art.1 comma 605 lett. c) della citata legge, dispone che "Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge le graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento. Sono fatti salvi gli inserimenti nelle stesse

Le disposizioni legislative in questione invero, secondo una lettura costituzionalmente orientata delle stesse, dovrebbero ritenersi annoverate tra gli avvenuti titolo all'inserimento in graduatoria (sebbene ad esaurimento) anche i docenti in possesso del diploma magistrale conseguito entro il 2001/2002, tenuto conto della natura abilitante *ex lege* dello stesso ed alla luce del chiarimento posto dalla stessa legge 296/2006 ("Lo stesso articolo 1, comma 605, lettera c) della predetta legge n. 296/2006, nel fare riferimento alla

aggiuntiva alle predette graduatorie."

negli anni accademici 2008/2009, 2009/2010 e 2010/2011, è istituita una fascia concorso 77/A, nonché i corsi di laurea in scienze della formazione primaria 31/A e 32/A e di strumento musicale nella scuola media della classe di alla formazione dei docenti di educazione musicale delle classi di concorso (COBASLID), il secondo e terzo corso biennale di secondo livello finalizzato frequentato i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico limitatamente ai docenti che hanno conseguito l'abilitazione dopo avere 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni, restano chiuse, graduatorie ad esaurimento di cui all'art. 1, comma 605 lettera c) della legge 2012, n. 14 (art. 14, comma 2 ter) ha stabilito che: "Fermo restando che le Infine, il D.L. n. 216 del 29 dicembre 2011 convertito in legge 24 febbraio secondo il proprio punteggio, nel rispetto della fascia di appartenenza".

cadenza triennale e con possibilità di trasferimento in un'unica provincia comma 605, lettera c) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è effettuato con l'aggiornamento delle graduatorie, divenute ad esaurimento con l'art. 1, scolastico 2011/2012 senza possibilità di ulteriori nuovi inserimenti, giugno 2004, n. 143 è sostituito dal seguente: "A decorrere dall'anno 4 del d.l. 7 aprile 2004, n. 97 convertito, con modificazioni, dalla legge 9, commi 20 e 21 bis) ha stabilito che "Il primo periodo dell'articolo 1, comma II D.L. 13 maggio 2011, n. 70 convertito in legge 12 luglio 2011, n. 106 (all'art. intende sciolta con il conseguimento del titolo di abilitazione".

e il corso di laurea in Scienza della formazione primaria. La predetta riserva si (COBASLID), i corsi di didattica della musica presso i Conservatori di musica (SISS), i corsi biennali accademici di secondo livello ad indirizzo didattico 2004, i corsi presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario corsi abilitanti speciali indetti ai sensi del predetto decreto-legge n. 97 del docenti che frequentano, alla data di entrata in vigore della presente legge, i di abilitazione, e con riserva del conseguimento del titolo di abilitazione, per i graduatorie da effettuare per il biennio 2007-2008 per i docenti già in possesso

sono considerati già abilitanti all'esercizio della professione docente nella  
Come già evidenziato, i diplomi conseguiti dai ricorrenti entro l'a.s. 2001/2002  
**abilitazione!**

**di coloro i quali sono stati inseriti con riserva senza il possesso di alcuna  
(sic!) ed oggi - con il D.M. 495/2016 - consentire l'inserimento a pieno titolo**  
da costituire un'apposita fascia aggiuntiva nel 2012 per ospitarvi nuovi abilitati  
sempre consentito nuovi inserimenti, con riserva o a pieno titolo, fino al punto  
graduatore trasformate in esaurimento, l'Amministrazione abbia comunque  
dell'inserimento in graduatoria sebbene, a fronte della "chiusura" delle  
magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 tra i titoli validi ai fini  
antercedente, che successiva, alla legge 296/2006, ha mai contemplato il diploma  
dei decreti di integrazione ed aggiornamento delle graduatorie, sia in epoca  
Orbene, come già evidenziato e come meglio di seguito si specificherà, nessuno

D.L. 216/2011.

rinvenuta nelle disposizioni di cui alla legge 296/2006, al D.L. 70/2011 ed al  
nemenno nell'attuale fase dedicata alle operazioni annuali, può essere  
Alla luce di tali precisazioni, nessun ostacolo all'inserimento nelle Gae,  
di Como - Sezione Lavoro, ordinanza del 29 luglio 2015).

**momento della formazione delle suddette fasce di reclutamento.** (Tribunale  
quello fondato su requisiti preesistenti e quindi illegittimamente negato al  
sopravvenute rispetto alla formazione delle graduatorie permanenti e non già  
evidente che il nuovo inserimento è quello basato su titoli e/o circostanze  
delle ipotesi ivi considerate tra le quali non rientra quella odierna. E' tuttavia  
possibilità di nuovi inserimenti nelle graduatorie ad esaurimento ad eccezione  
divieto della norma primaria (art. 1 comma 605 legge 296/06) circa la  
A tal proposito, in Giurisprudenza è stato recentemente puntualizzato che "...il

**n.3788/2015 del 3.08.2015).**

**predette graduatorie". - in termini cfr. Consiglio di Stato sentenza**  
di abilitazione e non fossero nuovi abilitati da escludere dall'inserimento nelle  
graduatorie, gli originari ricorrenti e attuali appellanti fossero già in possesso  
Questo Collegio ritiene, quindi, che, all'atto della citata trasformazione delle  
la possibilità di nuovi inserimenti.

inserimenti a favore dei docenti già in possesso di abilitazione, pur escludendo  
graduatorie ad esaurimento da cui, in parte, attingere per l'assunzione, gli  
il biennio 2007-2008, nelle graduatorie trasformate da permanenti in  
scopo di dare soluzione al fenomeno del precariato, fa espressamente salvi, per  
definizione di un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato allo

Peraltro, visto che la legge 296/2006 comunque consentiva l'inserimento nelle per il vizio di violazione di legge.

ministeriale oggi impugnato, determina quindi l'illegittimità dello stesso anche Non aver dato attuazione alla citata disposizione legislativa con il decreto categoria di docenti nelle graduatorie ad esaurimento.

luce dell'annullamento in parte qua del D.M. 235/2014 – l'inserimento di detta L.296/2006, il Ministero resistente doveva consentire – a maggior ragione alla entro l'as. 2001/2002, in applicazione dell'art.1 comma 605 lett. c) della sperimentali dell'istituto magistrale (per la scuola primaria), purché conseguiti scuola dell'infanzia) o al termine dei corsi quadriennali e quinquennali corsi quadriennali e quinquennali sperimentali di istituto magistrale (per la termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei la natura abilitante del titolo di studio attribuito dagli istituti magistrali al A fronte del predetto quadro normativo, alla luce del quale appare indiscutibile abilitante all'insegnamento nella scuola elementare (art.15 comma 7).

scolastico 1997/1998 conservano in via permanente l'attuale valore legale e conclusione dei corsi di studio dell'istituto magistrale iniziati entro l'anno - il D.P.R. 323/1998 dispone che i titoli conseguiti nell'esame di Stato a conservano in via permanente l'attuale valore legale (art.2 comma 1);

l'anno scolastico 1997-1998, o comunque conseguiti entro l'as. 2001-2002, quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi - il D.L. 10.03.1997 dispone che i titoli di studio conseguiti al termine dei corsi all'insegnamento nella scuola elementare;

maturità a conclusione dei corsi di studio dell'istituto magistrale abilita - l'art.197 del D.Lvo 297/94 dispone che il titolo conseguito nell'esame di per fine di preparare gli insegnanti delle scuole elementari;

- l'art.53 del R.D. 6 maggio 1923, n. 1054 dispone che l'istruzione magistrale ha Difatti:

stata censurata dallo stesso Consiglio di Stato con le sentenze citate. muniti dei titoli medesimi di inserirsi nelle graduatorie ad esaurimento è già abilitante di siffatti titoli e la mancata previsione della possibilità dei docenti Consiglio di Stato (nei pareri resi nel 2013 e nel 2014), in ordine alla natura Non vi è più alcun dubbio, grazie alla ricognizione normativa effettuata dal nonché per violazione delle norme legislative e regolamentari sopra rubricate.

incorsa nel vizio dell'eccesso di potere per erronea valutazione dei presupposti, scuola dell'infanzia e primaria, pertanto, in primo luogo, l'Amministrazione è



graduatorie ad esaurimento dei docenti abilitati anche in epoca precedente all'entrata in vigore della stessa, a fronte della totale incertezza che aveva sostanzialmente impedito il riconoscimento della natura abilitante del titolo posseduto dai ricorrenti, e del venir meno di ogni dubbio in tal senso in seguito alle più volte citate pronunce del Consiglio di Stato, non può ritenersi minimamente di ostacolo il termine fissato dalla legge medesima (il biennio 2007/2008) per consentire detti inserimenti.

Una lettura costituzionalmente orientata della disposizione di cui alla L.296/2006, nonché del D.L. 70/2011 e del D.L. 216/2011, che rispetti quindi i principi di cui agli art.3, 4, 51 e 97 Cost., nonché conforme con il diritto comunitario (principi di non discriminazione e accesso al lavoro) proprio alla luce dell'incertezza che fin'ora ha determinato l'Amministrazione resistente a non riconoscere natura abilitante a detti titoli di studio, impone infatti di accordare la possibilità – oggi – agli aspiranti che ne sono in possesso per averlo conseguito entro l'a.s. 2001/2002 - di accedere finalmente alle graduatorie.

Invero, la disposizione transitoria introdotta dalla legge 296/2006, anche letta in uno alle integrazioni di cui al D.L. 70/2011 ed al D.L. 216/2011 potrebbe ritenersi di ostacolo, solo per i titoli di abilitazione conseguiti successivamente alla L.296/2006 ed, in ogni caso, solo nell'ipotesi in cui, all'epoca di entrata in vigore della stessa, fosse stato certamente chiaro il valore abilitante del titolo di cui trattasi.

Si è già detto però, e meglio di seguito si specificherà, che sin dalla prima costituzione delle graduatorie permanenti e fino a tutt'oggi, non è mai stato riconosciuto dal Ministero<sup>8</sup> il valore abilitante di detto titolo, pertanto non può applicarsi al caso di specie, pena l'incostituzionalità della norma, il termine previsto dalla legge medesima.

Il Giudice peraltro, deve dare alla legge l'interpretazione che la renda conforme alla Costituzione e, nel caso della conformità al diritto comunitario, spetta al Giudice determinare, nei procedimenti di cui è investito, quale sia l'interpretazione corretta del diritto nazionale e quindi dare alla legge nazionale che è chiamato ad applicare un'interpretazione per quanto possibile conforme al diritto dell'Unione.

Di contro, una diversa lettura delle citate disposizioni legislative, esporrebbe le stesse ad evidenti censure di illegittimità costituzionale e di contrasto con i

<sup>8</sup> Se non incidentalmente nel 2012 in occasione dell'ammissione al concorso ordinario a cattedre.

principi comunitari di non discriminazione e di accesso al lavoro in condizioni

di parità.

Pertanto, nell'ipotesi in cui dovesse ritenersi che il personale in possesso di diploma magistrale abilitante non possa oggi essere inserito nelle graduatorie ad esaurimento, per via del termine temporale introdotto dalla legge 296/2006 e delle disposizioni di cui al D.L. 70/2011 ed al D.L. 216/2011, sebbene detto titolo fosse anteriore alla stessa legge 296/2006 ed a quell'epoca non era minimamente riconosciuto il valore abilitante dello stesso, le stesse dovrebbero ritenersi in contrasto con la Costituzione e, pertanto, si solleva la seguente

#### **Eccezione di legittimità costituzionale**

dell'art.1 comma 605 lett. c) della legge n. 296 del 27/12/2006, dell'art. 9,

commi 20 e 21 bis del d.l. 13 maggio 2011, n. 70 convertito con

modificazioni nella legge 12 luglio 2011 n. 106 e dell'art. 14, comma 2 ter

del d.l. n. 216 del 29 dicembre 2011 convertito con modificazioni nella legge

24 febbraio 2012, n.14 per contrasto con gli articoli 2, 3, 4, 51 e 97 della

#### **Costituzione.**

Le disposizioni legislative in esame, laddove pongono quale termine ultimo per gli inserimenti in graduatoria il biennio 2007/2008, e limitano a soli specifici casi le possibilità di nuovi inserimenti nelle graduatorie ad esaurimento, qualora dovessero ritenersi preclusive alla possibilità di inserimento in graduatoria degli aspiranti in possesso del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002, dovrebbero conseguentemente ritenersi in contrasto con le disposizioni costituzionali soprarubricate.

Invero, l'assoluta incertezza, o meglio, la certezza del Ministero circa la natura non abilitante del titolo di cui trattasi, è stata chiarita in senso opposto solo grazie al citato intervento in sede consultiva del Consiglio di Stato del 2013 e ribadite in via definitiva con le sentenze di annullamento del D.M. 235/2014. Prima di allora, nessun intervento aveva fatto in qualche modo sorgere il dubbio all'Amministrazione circa la possibilità di consentire l'inserimento in graduatoria a detta categoria di aspiranti.

A fronte di ciò, si è quindi sopra evidenziata la necessaria lettura costituzionalmente orientata della 296/06, e delle altre disposizioni legislative rubricate, nel senso di consentire, anche dopo il 2007/2008, e quindi anche oggi, l'inserimento in graduatoria di una categoria di abilitati sempre misconosciuta dall'Amministrazione.

Una lettura opposta espone invece le disposizioni legislative in esame a seri dubbi di legittimità costituzionale per violazione dei principi soprarubricati.

Infatti, a mente dell'art.3 comma 2 Cost. è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese, mentre l'art.51 dispone che tutti i cittadini possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza.

Orbene il limite di cui alla legge 296/2006, ribadito dal D.L. 70/2011 e dal D.L. 216/2011, laddove estensibile anche agli aspiranti in possesso del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/02, proprio perché agli stessi è sempre stato negato l'accesso alle graduatorie provinciali permanenti e ad esaurimento, impedisce e preclude a detti docenti di partecipare alle procedure di accesso al lavoro presso la scuola statale.

Siffatta clausola, alla luce delle superiori considerazioni in ordine all'incertezza sulla natura abilitante del titolo – incertezza venuta meno solo oggi - , introduce quindi un vero e proprio ostacolo di ordine economico e sociale, viste le gravissime conseguenze derivanti dall'impossibilità di accedere alle graduatorie ad esaurimento, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei docenti esclusi, impedisce il pieno sviluppo della persona umana e la loro effettiva partecipazione all'organizzazione economica e sociale del Paese.

Le disposizioni in questione si pongono altresì in contrasto con il diritto al lavoro costituzionalmente garantito, rispetto al quale la Repubblica promuove le condizioni che rendono effettivo questo diritto.

Ogni eventuale provvedimento legislativo per un principio di buona amministrazione, sancito dall'art. 97 Cost., non può quindi impedire l'accesso al lavoro, ivi compreso il pubblico impiego, a categorie di soggetti in possesso di idoneo titolo professionale.

Pertanto, nell'ipotesi in cui il Tribunale adito non dovesse riconoscere il diritto all'accesso alle graduatorie ad esaurimento dei ricorrenti nei termini di cui ai superiori motivi di ricorso, dichiarata rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.1 comma 605 lett.c) della legge n. 296, del 27/12/2006 dell'art. 9, commi 20 e 21 bis del d.l. 13 maggio 2011, n. 70 convertito con modificazioni nella legge 12 luglio 2011 n. 106 e dell'art. 14, comma 2 ter del d.l. n. 216 del 29 dicembre 2011 convertito con modificazioni nella legge 24 febbraio 2012, n. 14 per contrasto con gli articoli 2, 3, 4, 51 e 97 della Costituzione, si chiede ai sensi della L. Cost. n.87/1953 di sospendere il presente giudizio e trasmettere gli atti alla Corte Costituzionale.

**III. Eccesso di potere per disparità di trattamento. Violazione degli articoli 3, 4 e 51 Cost. Illegittimità ed ingiustizia manifesta. Violazione del principio di buon andamento della P.A.. Violazione del Trattato di Amsterdam e dei principi comunitari di non discriminazione.**

Senza recesso alcuno dai superiori motivi di diritto, i provvedimenti impugnati devono ritenersi illegittimi anche alla luce dei seguenti rilievi.

Come detto, secondo una lettura conforme al diritto comunitario e costituzionalmente orientata della L.296/2006, del D.L. 70/2011 e del D.L. 216/2011, dovrebbe potersi oggi consentire l'inserimento in graduatoria dei docenti in possesso di diploma magistrale abilitante, e ciò anche in rispetto del superiore principio, di rango costituzionale e comunitario, di non discriminazione.

Invero, mentre l'Amministrazione resistente misconosceva il valore abilitante di detto titolo, anche dopo la trasformazione in graduatorie ad esaurimento delle graduatorie permanenti, ha consentito nuovi ingressi in graduatoria anche al di là delle ipotesi espressamente previste proprio dalla legge 296/2006.

Invero, come sopra evidenziato, la citata legge ha consentito per il biennio 2007-2008 l'inserimento in graduatoria per i docenti già in possesso di abilitazione, e con riserva del conseguimento del titolo di abilitazione, per i docenti che frequentavano, alla data di entrata in vigore della medesima legge, i corsi abilitanti speciali, i corsi COBASLID, i corsi di didattica della musica presso i Conservatori di musica e il corso di laurea in Scienza della formazione primaria.

A fronte di detta previsione, con i bandi di aggiornamento successivi, l'Amministrazione è andata ben oltre.

Il DDG 16.03.2007<sup>9</sup> all'art.4 ha previsto la possibilità di nuovo inserimento in favore degli aspiranti in possesso di: a) idoneità o abilitazione all'insegnamento conseguita a seguito del superamento dei concorsi a cattedre e posti per titoli ed esami; b) idoneità conseguita a seguito del superamento del concorso per titoli ed esami a posti di personale educativo nelle istituzioni educative; c) abilitazione all'insegnamento conseguita presso le S.S.I.S. e COBASLID o presso la scuola di Didattica della musica; d) abilitazione o idoneità conseguita a seguito di partecipazione alle sessioni riservate; e) abilitazione o idoneità conseguita a seguito di partecipazione ai corsi speciali indetti con D.M. n.21/05 e D.M. n.100/04; f) idoneità o abilitazione all'insegnamento conseguita in uno

<sup>9</sup> con cui è stata disposta l'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie per il biennio 2007/2009.

degli Stati dell'Unione europea; g) laurea in Scienze della formazione primaria

avente valore abilitante.

Il D.M. 42/2009<sup>10</sup> all'art.4 ha previsto l'inserimento, a pieno titolo, in graduatoria degli aspiranti già in possesso dell'abilitazione all'insegnamento per la classe di concorso o per il posto cui aspirano alla data di scadenza per la presentazione delle domande, ovvero che la conseguono entro il 30 giugno 2009 ed in particolare: a) i docenti frequentanti i corsi del IX ciclo SSIS o i corsi biennali COBASLID, attivati nell'anno accademico 2007/2008; b) i docenti che frequentano il primo corso biennale di II livello presso i Conservatori di musica e gli Istituti musicali pareggiati, finalizzato alla formazione dei docenti di educazione musicale delle classi di concorso 31/A e 32/A; c) i docenti in possesso di idoneità o abilitazione all'insegnamento rilasciato da uno degli Stati dell'Unione Europea.

Oltre a detti inserimenti a pieno titolo, il D.M. 42/2009 ha altresì previsto l'iscrizione con riserva a coloro che si sono iscritti nell'anno accademico 2007/2008: a) al corso di laurea in Scienze della formazione primaria; b) ai corsi quadriennali di Didattica della musica per l'insegnamento delle classi di concorso 31/A e 32/A.

Ma vi è di più.

Con il D.M. 53/2012, il Ministero resistente ha addirittura costituito una fascia aggiuntiva rispetto alle tre già esistenti, al fine di consentire ulteriori nuovi inserimenti di aspiranti per nulla contemplati dalla legge 296/2006.

Il predetto decreto ha infatti previsto la possibilità di inserimento in una fascia aggiuntiva alla III, in favore dei docenti che negli anni accademici 2008/09, 2009/10 e 2010/11 hanno conseguito l'abilitazione dopo aver frequentato i corsi biennali COBASLID, il secondo e il terzo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di educazione musicale delle classi di concorso 31/A e 32/A e di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A, nonché i corsi di laurea in scienze della formazione primaria. Come si vede quindi, l'Amministrazione scolastica si è spinta ben oltre le previsioni di cui alla legge 296/2006 consentendo nuovi inserimenti in graduatorie "ad esaurimento" quindi teoricamente chiuse a nuovi ingressi.

È evidente però la disparità di trattamento che si è venuta così a determinare nei confronti delle migliaia di docenti che erano in possesso di un titolo abilitante già prima del 2001/2002, ai quali è sempre stato precluso l'inserimento in

<sup>10</sup> con cui è stata disposta l'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie per il biennio 2009/2011.

Nel trattato vengono delineate le basi e gli obiettivi della politica sociale europea per lottare contro qualsiasi discriminazione ed emarginazione, materia di lavoro.

serie di orientamenti sociali prioritari a livello comunitario, in particolare in meccanismi posti in essere dal trattato di Maastricht e dall'altro definisce una Invero, il Trattato di Amsterdam da un lato permette di consolidare i con i principi sanciti dal Trattato di Amsterdam.

E altresì evidente, che i provvedimenti impugnati si pongono in contrasto anche ordinario, costituiscono gli unici canali d'accesso al mondo della scuola.

loro l'accesso alle graduatorie di cui trattasi che, unitamente al concorso per migliaia di docenti in possesso di diploma magistrale abilitante, negando lavoro stesso, nel momento in cui perpetuano una condanna alla disoccupazione fortissime discriminazioni e disparità di trattamento ai fini dell'accesso al diritto è uno dei capisaldi della Carta costituzionale, ma introducono addirittura della Costituzione, laddove non solo non favoriscono l'accesso al lavoro, il cui Le disposizioni impugnate si pongono altresì in contrasto con gli art. 4 e 51 l'eventuale differenza di trattamento sia obiettivamente giustificata.

modo diverso situazioni analoghe o situazioni differenti in modo identico, e se In questi casi, viene impiegato per valutare se il legislatore abbia trattato in Il principio di uguaglianza può poi operare come criterio di giudizio sulle leggi. fattori vietati (o di "specifico" divieto di discriminazione).

fattori. Si parla in questi casi di divieto di discriminazione in base ad uno dei stretto. Come tale, esso vieta le arbitrarie distinzioni connesse a determinati In primo luogo, il principio di uguaglianza è espressione di un "diritto" in senso importanti funzioni.

(art. 20), svolge in ambito comunitario, così come in ambito nazionale, tre comunitario ed espressamente riconosciuto dalla Carta dei diritti fondamentali annoverato dalla Corte di giustizia fra i principi fondamentali del diritto Invero, il principio di uguaglianza di tutte le persone di fronte alla legge, discriminazione di matrice comunitaria.

il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost., sia con il principio di non discriminatoria in danno degli stessi, che si pone in insanabile contrasto sia con abilitati con diploma magistrale perpetra una condotta illegittima e Il negare ancora oggi la possibilità di inserimento in graduatoria dei docenti aggiuntiva alle tre già esistenti.

ai quali è stato consentito l'inserimento, addirittura creando una apposita fascia graduatoria, a fronte di altri aspiranti che, sebbene abilitati parecchi anni dopo,

promuovere l'occupazione, migliorare le condizioni di vita e di lavoro, fornire una protezione sociale adeguata, favorire il dialogo sociale, lo sviluppo delle risorse umane, la parità tra uomini e donne.

Il Trattato inserisce tra gli obiettivi dell'Unione europea quello di raggiungere "un livello elevato di occupazione", senza indebolire la competitività.

Orbene, non si vede come non possa ritenersi in contrasto con i predetti principi generali dell'ordinamento comunitario la disposizione impugnata, laddove in maniera palesemente discriminatoria, impedisce ad una categoria di cittadini, sebbene muniti di valido titolo di abilitazione professionale, di accedere al mondo del lavoro a parità di condizioni rispetto ad altri cittadini muniti di titolo analogo o comunque equipollente.

**IV. Eccesso di potere per contraddittorietà con precedenti determinazioni, rispetto al D.D.G. n. 82 del 24.09.2012. Eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà rispetto al D.M. 353 del 22.05.2014.**

L'illegittimità del D.M. 495/2016 emerge altresì all'evidenza, tenuto conto delle determinazioni assunte dall'Amministrazione in epoca antecedente alla emanazione dello stesso.

Si è già visto come nei bandi di aggiornamento successivi alla trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento, l'Amministrazione non ha mai riconosciuto l'idoneità del titolo posseduto dai ricorrenti ai fini dell'inserimento in graduatoria, né tantomeno ha dato corretta esecuzione alle disposizioni di cui alla citata legge 296/2006 (laddove consentiva l'inserimento per il biennio 2007/2008 dei docenti in possesso di abilitazione).

Il riconoscimento del valore abilitante del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002, si è però verificato anche in epoca antecedente al 2006, e sin dalla prima costituzione delle graduatorie permanenti.

Invero, facendo una breve rassegna dei bandi di costituzione, integrazione ed aggiornamento delle graduatorie permanenti, emerge conferma della grave discriminazione posta in essere in danno dei docenti abilitati con il conseguimento del diploma magistrale.

Già il Decreto Ministeriale 18.05.2000 n.146 (Termini e modalità per la presentazione delle domande per la prima integrazione delle graduatorie permanenti, ai sensi del regolamento adottato con DM del 27 marzo 2000) non faceva alcun minimo cenno al personale in possesso del titolo in questione ai fini della prima costituzione delle graduatorie.

Il D.D.G. 12.02.2002 all'art.3 ha previsto la possibilità di nuovo inserimento in graduatoria in favore dei docenti in possesso di: a) idoneità o abilitazione

all'insegnamento conseguita a seguito del superamento dei concorsi a cattedre e posti per titoli ed esami; b) idoneità o abilitazione all'insegnamento conseguita presso le Ssis; c) idoneità o abilitazione all'insegnamento conseguita a seguito del superamento dei concorsi a cattedre e posti per titoli ed esami; b) idoneità conseguita a seguito del superamento del concorso per titoli ed esami; c) idoneità o abilitazione all'insegnamento conseguita presso le Ssis; d) idoneità o abilitazione all'insegnamento conseguita con provvedimento ministeriale a

formazione primaria avente valore abilitante.  
 II D.D.G. 17.04.2003 all'art.3 ha previsto la possibilità di nuovo inserimento in favore dei docenti in possesso di: a) idoneità o abilitazione all'insegnamento conseguita a seguito del superamento dei concorsi a cattedre e posti per titoli ed esami; b) idoneità conseguita a seguito del superamento del concorso per titoli ed esami; c) idoneità o abilitazione all'insegnamento conseguita presso le Ssis; d) idoneità o abilitazione all'insegnamento conseguita con provvedimento ministeriale a seguito della procedura di riconoscimento dei titoli attestanti una formazione professionale, rilasciati da uno degli Stati dell'Unione europea; e) diploma di Didattica della musica avente valore abilitante; f) laurea in scienze della

formazione primaria avente valore abilitante.  
 II D.D.G. 21.04.2004 all'art.4 ha previsto la possibilità di nuovo inserimento in favore dei docenti in possesso di: a) idoneità o abilitazione all'insegnamento conseguita a seguito del superamento dei concorsi a cattedre e posti per titoli ed esami; b) idoneità conseguita a seguito del superamento del concorso per titoli ed esami; c) idoneità o abilitazione all'insegnamento conseguita presso le Ssis; d) idoneità o abilitazione all'insegnamento conseguita con provvedimento ministeriale a seguito della procedura di riconoscimento dei titoli attestanti una formazione professionale, rilasciati da uno degli Stati dell'Unione europea; e) diploma di Didattica della musica avente valore abilitante; f) laurea in scienze della

formazione primaria avente valore abilitante.  
 II D.D.G. 31.03.2005 all'art.4 ha previsto la possibilità di nuovo inserimento in favore dei docenti in possesso di: a) idoneità o abilitazione all'insegnamento conseguita a seguito del superamento dei concorsi a cattedre e posti per titoli ed esami; b) idoneità conseguita a seguito del superamento del concorso per titoli ed esami; c) idoneità o abilitazione all'insegnamento conseguita presso le Ssis; d) idoneità o abilitazione all'insegnamento conseguita con provvedimento ministeriale a seguito della procedura di riconoscimento dei titoli attestanti una formazione professionale, rilasciati da uno degli Stati dell'Unione europea; e) diploma di Didattica della musica avente valore abilitante; f) laurea in scienze della



seguito della procedura di riconoscimento dei titoli attestanti una formazione professionale, rilasciati da uno degli Stati dell'Unione europea; e) diploma di Didattica della musica avente valore abilitante; f) laurea in scienze della formazione primaria avente valore abilitante; g) idoneità o abilitazione conseguita tramite i corsi abilitanti.

Orbene, è evidente che l'Amministrazione ha volutamente sempre negato valore abilitante al diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002. Senonché, all'atto dell'indizione della nuova procedura concorsuale a cattedre, bandita con D.D.G. 82/2012, l'Amministrazione, seppur implicitamente, ha ritenuto abilitante il titolo di cui trattasi.

Invero, per l'accesso al concorso a cattedre era richiesto quale requisito indispensabile il possesso dell'abilitazione all'insegnamento.

Il bando di concorso, all'art. 2 ha consentito la partecipazione ai candidati in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento nella scuola dell'infanzia o primaria o secondaria di I e II grado, conseguito entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, ivi compresi i titoli di abilitazione conseguiti all'estero purché riconosciuti con apposito decreto del Ministero.

Il bando ha altresì ammesso a partecipare, ai sensi dell'articolo 2, comma 1 del decreto interministeriale 10 marzo 1997: a) per i posti della scuola primaria, i candidati in possesso del titolo di studio comunque conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, ovvero al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'Istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998; b) per i posti della scuola dell'infanzia, i candidati in possesso del titolo di studio comunque conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali della scuola magistrale, ovvero dei corsi quadriennale o quinquennale sperimentale dell'Istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998.

È evidente quindi, che se i docenti in possesso dei predetti titoli sono stati ammessi a partecipare al concorso a cattedre, per il quale era richiesto necessariamente il possesso dell'abilitazione, è perché l'Amministrazione li ha giustamente – e finalmente per la prima volta - ritenuti abilitanti.

Nonostante ciò, in occasione dell'aggiornamento delle graduatorie disposto con il provvedimento impugnato, l'Amministrazione non ha consentito l'inserimento dei docenti in possesso del diploma magistrale, sebbene, come sopra evidenziato, non potesse essere minimamente di ostacolo la trasformazione in graduatorie ad esaurimento disposta dalla legge 296/2006, considerato che proprio questa consentiva nuovi inserimenti di docenti già

abilitati e che, nell'ottica di una lettura costituzionalmente orientata della

medesima, non poteva ritenersi applicabile alla fattispecie il termine del biennio

2007/2008 posto per i nuovi inserimenti.

L'illogicità e contraddittorietà dell'azione amministrativa, risulta confermata

anche alla luce delle determinazioni dalla stessa assunte a breve distanza

dall'emissione del D.M. 235/2014, annullato dal Consiglio di Stato.

Difatti, in occasione dell'avvio delle operazioni di integrazione ed

aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto, l'Amministrazione con

il D.M. 353/2014 ha ulteriormente preso atto della natura abilitante del titolo di

cui trattasi, posto che ha previsto (all'art. 2 comma 7) la possibilità di accesso

alla II fascia in favore dei docenti in possesso del diploma di maturità

magistrale, diploma triennale di scuola magistrale, ovvero titoli sperimentali ad

esso equiparati e conseguiti entro l'anno scolastico 2001/2002.

Quanto detto, conferma la presa d'atto in via definitiva della natura abilitante

del titolo, considerato che, sempre a mente del D.M. 353/2014, nella II fascia

(art.2 comma 1 lett. b) sono inseriti i docenti abilitati che non risultano inseriti

nelle corrispondenti graduatorie ad esaurimento. Risulta quindi confermata

l'illogicità e contraddittorietà dell'azione amministrativa con la conseguente

illegittimità del D.M. 495/2016 impugnato.

#### DOMANDA DI MISURA CAUTELARE COLLEGIALE

Il ricorso è fondato e merita di essere accolto. Nelle more della definizione nel

merito del giudizio, i ricorrenti rischiano di subire danni gravi ed irreparabili in

quanto a breve, già a decorrere dal 1 settembre 2016, sarà dato avvio al nuovo

anno scolastico e l'Amministrazione procederà alle assunzioni in ruolo e al

conferimento di supplenze annuali e temporanee.

Al fine pertanto di evitare ai ricorrenti nelle more della definizione nel merito

del presente giudizio di subire danni gravi ed irreparabili - costituiti dalla

impossibilità di essere individuati come destinatari di contratti di assunzione in

ruolo o a tempo determinato in quanto collocati nelle graduatorie ad

esaurimento -, si chiede la concessione di una misura cautelare che consenta

l'inserimento con riserva dei medesimi nelle graduatorie ad esaurimento per la

classe concorsuale di interesse, avendo loro all'uopo proposto domanda di

inserimento in formato cartaceo in quanto la procedura telematica predisposta

dall'Amministrazione non era agli stessi accessibile.

#### Istanza al Presidente per la concessione di misure cautelari provvisorie

Sussiste, inoltre, nella specie l'estrema gravità ed urgenza tale da non consentire

neppure la dilazione fino alla data della camera di consiglio, richiesta dall'art.

56, comma 1, del C.P.A., per l'emanazione di misure cautelari provvisorie.

In proposito, infatti, è sufficiente osservare e considerare che : 1) ai sensi dell'art. 55, comma 5, del C.P.A.: "Sulla domanda cautelare il collegio pronuncia nella prima camera di consiglio successiva al ventesimo giorno dal perfezionamento, anche per il destinatario, dell'ultima notificazione e, altresì, al decimo giorno dal deposito del ricorso"; 2) in base al calendario delle udienze/camere di consiglio dell'On. le TAR adito, la prima camera di consiglio possibile per la discussione/decisione della proposta istanza cautelare di sospensione è teoricamente quella del 14 Settembre 2016 della Sezione III bis (cui ordinatamente è rimessa la deliberazione dei ricorsi della materia che ci occupa), ma più verosimilmente - alla luce del risicatissimo iato temporale esistente per il rispetto dei prescritti termini procedurali, unitamente all'atteso e pronosticabile sovraccarico del ruolo - quella successiva del 6 o del 20

Ottobre 2016 della medesima Sezione.

Con la diretta conseguenza che la mancata concessione di misure cautelari provvisorie determinerebbe la situazione per cui le immissioni in ruolo e le assegnazioni dei contratti a tempo determinato avverrebbero ben prima della trattazione in camera di consiglio dell'istanza cautelare di sospensione proposta, pregiudicando così irrimediabilmente l'interesse dei medesimi ricorrenti.

In ragione di tanto, si chiede che venga sospesa immediatamente l'esecuzione dei provvedimenti impugnati e venga disposto l'inserimento con riserva dei ricorrenti nelle graduatorie ad esaurimento per le cassi di concorso di interesse, al fine di assicurare internamente gli effetti della decisione sul ricorso proposto.

Pertanto, per quanto sopra esposto, si rassegnano le seguenti


### CONCLUSIONI

Voglia l'On.le TAR adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, previa sospensione e concessione della misura cautelare - anche *in audita altera parte* - ritenuta più idonea alla tutela degli interessi dei ricorrenti, e previa eventuale sospensione del presente giudizio e rimessione, ai sensi della L. Cost. n.87/53, alla Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 comma 605 lett.c) della legge n. 296, del 27/12/2006, dell'art. 9, commi 20 e 21 bis del d.l. 13 maggio 2011, n. 70 convertito con modificazioni nella legge 12 luglio 2011 n. 106 e dell'art. 14, comma 2 ter del d.l. n. 216 del 29 dicembre 2011 convertito con modificazioni nella legge 24 febbraio 2012, n. 14 per contrasto con gli articoli 2, 3, 4, 51 e 97 della Costituzione, annullare i provvedimenti impugnati in epigrafe specificati, con ogni conseguente

statuizione in ordine alle spese e competenze di giudizio.  
 Per le finalità di cui al D.P.R. 115/2002 come modificato dal D.L. 98/2011  
 conv. in L. 111/2011, si dichiara che il valore della presente controversia è  
 indeterminabile e verte in materia di pubblico impiego, pertanto il  
 contributo unificato sarà corrisposto nella misura di € 325,00.

Vibo Valentia/Crotone/Roma, 14 Agosto 2016

Avv. Antonio Fagliaro



Avv. Salvatore Donato Cirimonte



**ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA DEL RICORSO**

**PER PUBBLICI PROCLAMI EX ART. 41, CO. 4, DEL C.P.A.**

I sottoscritti avv. Antonio Pagliaro e Salvatore Donato Girmonte, quali difensori dei ricorrenti nell'ambito del ricorso sopra riportato,

**PREMESSO CHE**

- con il suesposto ricorso i ricorrenti mirano ad ottenere "sostanzialmente" l'inserimento nelle vigenti Graduatorie ad Esaurimento della PROVINCIA e per le CLASSI CONCORSUALI ["Scuola dell'Infanzia" (AAAA) e/o "Scuola Primaria" (EEEE)] di interesse per ciascuno di loro;

- ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, tale ricorso deve essere notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti inseriti nelle classi concorsuali "Scuola dell'Infanzia" (AAAA) e/o "Scuola Primaria" (EEEE) delle vigenti Graduatorie ad Esaurimento provinciali che, in virtù dell'inserimento (nelle Gae di riferimento) dei ricorrenti, sarebbero scavalcati nella rispettiva posizione occupata;

- la notifica del ricorso in questione nei modi ordinari sarebbe pressoché impossibile per la non agevole individuazione del novero effettivo dei controinteressati nonché del numero degli stessi e, comunque, per la difficoltà di reperire residenze ovvero domicili certi dei controinteressati stessi;

- si rende necessario procedere alla notifica *de qua* entro tempi celeri, dovendosi pertanto garantire ai controinteressati un tempo congruo per preparare le proprie difese, onde poter effettuare l'eventuale deposito di documenti e/o memorie nella segreteria del TAR;

- recente giurisprudenza di Codesto Eccmo TAR Lazio-Roma, ed in particolare: Decreto Cautelare n. 4756/2016 del 12.08.2016, in una fattispecie pressoché identica a quella odierna, ha autorizzato i ricorrenti ad effettuare la notifica del ricorso per pubblici proclami, mediante pubblicazione sul sito *web* dell'Amministrazione Scolastica.

premessa

**FANNO ISTANZA**


all'Eccmo Presidente del Tar Lazio-Roma affinché Voglia autorizzare, ai sensi dell'art. 41, co. 4, del C.P.A., la scrivente difesa ad effettuare la notifica del ricorso per pubblici proclami anche, ove ritenuto più

opportuno, tramite la pubblicazione del ricorso *de quo* sul sito web dell'Amministrazione Scolastica resistente.


Con osservanza.

Vibo Valentia/Crotone/Bozza, 19 Agosto 2016

Avv. Antonio Pagliaro



Avv. Salvatore Donato Girmonte



①

PROCURA ALLE LITI

Noti sottoscritti:

1) CHIARA LUCIA DANIELA nata/a a VIBO VALENTIA il 4-5-73 e residente in VIBO VALENTIA alla Via DELL'ULIVO n° 6 C.F. CHN DNL 78C4H F537E

2) FIDELIA ROSANNA nata/a a VIBO VALENTIA il 12-8-80 e residente in VIBO VALENTIA alla Via ROMA - Loc. VENA SOP. C.F. EGR MN 80H 52F 537E

3) CARL LORREMANNA nato/a a AMARO D'ARCE il 2-11-72 e residente in MARBODIPACE alla Via A. DE GASPERI C.F. ERAL DND 72542F 843Z

4) COGLIARI ANNA MENA nata/a a VIBO VALENTIA il 13-6-83 e residente in SANI'ONO FALCO alla Via FOR SILLARA C.F. ELL NHN 83H 53F 537S

5) DE LUCA ROSANCA nato/a a VIBO VALENTIA il 22-2-76 e residente in SAN COSTANTINO CAL. alla Via CORNARO ALVARO C.F. DLE RSR 76B 62F 537L

6) FERKA MADIA nato/a a VIBO VALENTIA il 5-1-83 e residente in SAN NICOLA DA CRA' SSA alla Via DONATELLA 9 C.F. FEN DDA 83A 45F 537M

deleghiamo a rappresentarci e difenderci in ogni fase e grado del presente giudizio innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Roma, avverso il D.M. 22 giugno 2016 n. 495 del M.I.U.R. nella parte in cui non consente l'integrazione delle Graduatorie ad Esaurimento mediante l'inserimento dei ricorrenti quali docenti in possesso di diploma magistrale conseguito entro l'anno 2001/2002, gli avv. Antonio Pagliaro del Foro di Vibo Valentia (Cod. Fisc. PGLNTN75C06F537D) e Salvatore Donato Girmonte del foro di Crotona (Cod. Fisc. GRMSVT60R08L802S) conferendo loro ogni più ampia facoltà di legge, ivi comprese le facoltà di proporre motivi aggiunti - anche avverso atti diversi ma connessi -, rinunciare agli atti ed accettarne la rinuncia, farsi rappresentare, assistere e sostituire, eleggere domicili, rinunciare alla comparizione delle parti, riassumere la causa, proseguirla, chiamare terzi in causa, deferire giuramento, proporre domande riconvenzionali ed azioni cautelari di qualsiasi genere e natura in corso di causa, ed assumendo sin d'ora per rato e valido l'operato dei suddetti legali. Eleggiamo domicilio in Roma, via Cola di Rienzo n. 212, presso lo studio dell'avv. Francesco Brasca. Dichiariamo, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, di essere stati informati che i nostri dati personali, anche sensibili, verranno utilizzati per le finalità inerenti al presente mandato, autorizzando sin d'ora il rispettivo trattamento.

Firme

1) Lucretia Quarenella

2) Francesca Rosanna

3) Carla Lorenna

4) Lucretia Quarenella

5) Francesca Rosanna

6) Ferka Madia

Vere ed autentiche le superiori firme

avv. Antonio Pagliaro

avv. Salvatore Donato Girmonte

*(Signature)*

*(Signature)*

Non sottoscritti:

- 1) DE STEFANO DONATO nato/a a VIBO VALENTIA il 09-2-82 e residente in SPADOLA alla Via ROMA C.F. BST DTL82649F539V
- 2) BIDENTO PATRACCIA nato/a a VIBO VALENTIA il 16-4-83 e residente in VIBO VALENTIA alla Via ALDO 51 - F.M.T. MARCONA C.F. DRVRF783A56F539K
- 3) FERAMANDA ROSA NATOLA a GERMANIA il 3-10-69 e residente in SAN NICOLA DA GARFANA alla Via BELVEDERE C.F. FER869R432M2V
- 4) BIRENTO STEFANIA nato/a a NAPOLI il 4-1-65 e residente in VIBO VALENTIA alla Via A. CEFFALI C.F. DRN5FN65A44F390
- 5) BARBA DOMENICA nato/a a VIBO VALENTIA il 10-8-66 e residente in FICOGASO alla Via GALILEO 24 C.F. BRB DMC66M50F539V
- 6) GIOIANE PATRACCIA nato/a a VIBO VALENTIA il 26-11-71 e residente in VIBO VALENTIA alla Via N. FIO E IO C.F. GLR R 271566F539W

PROCURA ALLE LITI


deleghiamo a rappresentarci e difenderci in ogni fase e grado del presente giudizio innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Roma, avverso il D.M. 22 giugno 2016 n. 495 del M.I.U.R. nella parte in cui non consente l'integrazione delle Graduatorie ad Esaurimento mediante l'inserimento dei ricorrenti quali docenti in possesso di diploma magistrale conseguito entro l'anno 2001/2002, gli avv. Antonio Pagliaro del Foro di Vibo Valentia (Cod. Fisc. PGLNTN75C06F537D) e Salvatore Donato Grintone del foro di Crotona (Cod. Fisc. GRMSVT60R081.802S) conferendo loro ogni più ampia facoltà di legge, ivi comprese le facoltà di proporre motivi aggiunti - anche avverso atti diversi ma connessi -, rinunciare agli atti ed accettarne la rinuncia, farsi rappresentare, assistere e sostituire, eleggere domicili, rinunciare alla comparizione delle parti, riassumere la causa, proseguirla, chiamare terzi in causa, deferire giuramento, proporre domande riconvenzionali ed azioni cautelari di qualsiasi genere e natura in corso di causa, ed assumendo sin d'ora per rato e valido l'operato dei suddetti legali.


Eleggiamo domicilio in Roma, via Cola di Rienzo n. 212, presso lo studio dell'avv. Francesco Brasca. Dichiariamo, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, di essere stati informati che i nostri dati personali, anche sensibili, verranno utilizzati per le finalità inerenti al presente mandato, autorizzando sin d'ora il rispettivo trattamento.

Firme

- 1) Salvatore Donato
- 2) Antonio Pagliaro
- 3) Fede Maria Rosone
- 4) Di Luca Stefano
- 5) Bardo Domenico Rida
- 6) Al Rota

Vere ed autentiche le superiori firme

  
avv. Antonio Pagliaro

  
avv. Salvatore Donato Grintone



3

PROCURA ALLE LITI

Non sottoscritti:

- 1) BARDARE DOMITIA nata/a a VIBO VALENTIA il 27-11-78 e residente in PIZZANO C.F. BRADBDRT 985677537W alla Via FRANCI 82
- 2) CURRA PATRIZIA nata/a a VIBO VALENTIA il 4-1-78 e residente in HILGRO C.F. BRADBDRT 985677537W alla Via ACTAVILLA C.F. GRPFR27844HF5372
- 3) ANTONIARO ELIDA nata/a a VIBO VALENTIA il 28-5-78 e residente in PIZZANO C.F. RNU ELD78868F5370 alla Via SANI' ANTONIO
- 4) DIATTO ANNA MARIA nata/a a VIBO VALENTIA il 8-2-71 e residente in VIBO VALENTIA C.F. DMCNHR 74B48F537V alla Via LEONARDO SECA SECA C.F. DMCNHR 74B48F537V
- 5) GAFFURI GIUSEPPE nato/a a MARANO TICINO il 4-6-75 e residente in SOKIAMELLO C.F. CRP6PP75H4E907K alla Via KUBICHO 82
- 6) DE RITO GENOVA nato/a a VIBO VALENTIA il 15-3-83 e residente in TONADI C.F. DIRT 5RN 83C55F537E alla Via F. PETRARCA 87 C.F. DIRT 5RN 83C55F537E


deleghiamo a rappresentarci e difenderci in ogni fase e grado del presente giudizio innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Roma, avverso il D.M. 22 giugno 2016 n. 495 del M.I.U.R. nella parte in cui non consente l'integrazione delle Graduatorie ad Esaurimento mediante l'inserimento dei ricorrenti quali docenti in possesso di diploma magistrale conseguito entro l'anno 2001/2002, gli avv. Antonio Pagliaro del Foro di Vibo Valentia (Cod. Fisc. PGLNNTN75C06F537D) e Salvatore Donato Girmonte del foro di Crotona (Cod. Fisc. GRMSVT60R08L802S) conferendo loro ogni più ampia facoltà di legge, ivi comprese le facoltà di proporre motivi aggiunti - anche avverso atti diversi ma connessi -, rinunciare agli atti ed accettarne la rinuncia, farsi rappresentare, assistere e sostituire, eleggere domicili, rinunziare alla comparizione delle parti, riassumere la causa, proseguirla, chiamare terzi in causa, deferire giuramento, proporre domande riconvenzionali ed azioni cautelari di qualsiasi genere e natura in corso di causa, ed assumendo sin d'ora per rato e valido l'operato dei suddetti legali.


Eleggiamo domicilio in Roma, via Cola di Rienzo n. 212, presso lo studio dell'avv. Francesco Brasca. Dichiariamo, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, di essere stati informati che i nostri dati personali, anche sensibili, verranno utilizzati per le finalità inerenti al presente mandato, autorizzando sin d'ora il rispettivo trattamento.

Firme

1) Antonio Pagliaro  
 2) Roberto Lupo  
 3) Giulio Ferrarone  
 4) Salvatore Donato Girmonte  
 5) Francesco Brasca  
 6) Genova De Rito

Vere ed autentiche le superiori firme

  
 avv. Antonio Pagliaro

  
 avv. Salvatore Donato Girmonte

avv. Salvatore Donato Girmonte

avv. Antonio Pagliaro

Vere ed autentiche le superiori firme

Firme
1) Flavio De Palo
2) Carlo Sin Mauro
3) Grego Anna
4) Cosetta Martorella
5) Barbara Campauro
6) Luisa Roberto

autorizzando sin d'ora il rispettivo trattamento. stati informati che i nostri dati personali, anche sensibili, verranno utilizzati per le finalità inerenti al presente mandato, Dichiariamo, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, di essere Eleggiamo domicilio in Roma, via Cola di Rienzo n. 212, presso lo studio dell'avv. Francesco Brasca. assumendo sin d'ora per rato e valido l'operato dei suddetti legali.

giuramento, porre domande riconvenzionali ed azioni cautelari di qualsiasi genere e natura in corso di causa, ed domicili, rinunziare alla comparizione delle parti, riassumere la causa, proseguirla, chiamare terzi in causa, deferire diversi ma connessi -, rinunciare agli atti ed accettarne la rinuncia, farsi rappresentare, assistere e sostituire, eleggere conferendo loro ogni più ampia facoltà di legge, ivi comprese le facoltà di proporre motivi aggiunti - anche avverso atti diploma magistrale conseguito entro l'anno 2001/2002, gli avv. Antonio Pagliaro del Foro di Vibo Valentia (Cod. Fisc. PGINTN75C06F537D) e Salvatore Donato Girmonte del foro di Crotona (Cod. Fisc. GRMSTV760R08L802S) l'integrazione delle Graduatorie ad Esaurimento mediante l'inserimento dei ricorrenti quali docenti in possesso di Regionale per il Lazio - Roma, avverso il D.M. 22 giugno 2016 n. 495 del M.I.U.R. nella parte in cui non consente deleghiamo a rappresentarci e difenderci in ogni fase e grado del presente giudizio innanzi al Tribunale Amministrativo

- 1) SERIO LUCIA nata a VIBO VALENTIA il 8-9-79 e residente in VIBO VALENTIA alla Via POTO 3 CF. DRTL M19P8F537A
2) COLLA SILVIA TANNE nata a VIBO VALENTIA il 8-9-76 e residente in VIBO VALENTIA alla Via CAMPANIA 44 - F.M.B. VENA SOP. CF. QLLSVF 76L7TF 537V
3) CURRA ASSUNTA nata a MILERO il 22-10-70 e residente in MILERO alla Via ALDO MORO 30 CF. CRRAUT 70R62F202V
4) CAROTI VAZZARANO nato a VIBO VALENTIA il 14-2-82 e residente in SANI' ANTONIO alla Via G. GARIBOLDI CF. CRTV 2R 82B4 F537E
5) CARPISANO BARBARA nata a LAMEZIA TERME il 11-11-83 e residente in FIADOLCIA alla Via AHMAN CF. CRPBBR 8355M1208A
6) PARISI VALERIA nata a VIBO VALENTIA il 7-10-83 e residente in FIADOLCIA alla Via MADRE TERESA RICCIOTTO CF. PR5VLR 83RnTF537H

Noi sottoscritti:

PROCURA ALLE LITI

4

PROCURA ALLE LITI

Noti sottoscritti:

1) BOVA ROSSANA nato/a a Montecelio il 19/08/62 e residente in Montecelio C.F. BV0A5N62H59F6072

2) ANELLO NATALIA nato/a a VIBO VALENTIA il 03-05-74 e residente in VIBO VALENTIA alla Via BARAGIA N°3 C.F. NLNV74E68F537U

3) CANTEROSINA nato/a a VIBO VALENTIA il 16-02-78 e residente in TORREO alla Via SAN PAOLO 45 C.F. CENR5N78B56F537W

4) BALBO GIUSEPPINA nato/a a VIBO VALENTIA il 30-07-82 e residente in MILITO alla Via UGO LA Malfa C.F. BLD07720E537J

5) CARLA BORENICA nato/a a VIBO VALENTIA il 25-08-38 e residente in SAN GIOVANNI CALABRO alla Via VICO LO STRETTO 33 C.F. GRBDNE88H65F5372

6) GIOIANT ANTONELLA nato/a a VIBO VALENTIA il 24-10-38 e residente in SAN GIOVANNI CALABRO alla Via ALCE DELLE MURCIBANUE 5 C.F. GLLD027FR64F537F

deleghiamo a rappresentarci e difenderci in ogni fase e grado del presente giudizio innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Roma, avverso il D.M. 22 giugno 2016 n. 495 del M.I.U.R. nella parte in cui non consente l'integrazione delle Graduatorie ad Esaurimento mediante l'inserimento dei ricorrenti quali docenti in possesso di diploma magistrale conseguito entro l'anno 2001/2002, gli avv. Antonio Pagliaro del Foro di Vibo Valentia (Cod. Fisc. PGINTN75C06F537D) e Salvatore Donato Girmonte del foro di Crotona (Cod. Fisc. GRMSVT60R08L802S) conferendo loro ogni più ampia facoltà di legge,ivi comprese le facoltà di proporre motivi aggiunti - anche avverso atti diversi ma connessi -, rinunciare agli atti ed accettarne la rinuncia, farsi rappresentare, assistere e sostituire, eleggere domicili, rinunziare alla comparizione delle parti, riassumere la causa, proseguirla, chiamare terzi in causa, deferire giuramento, proporre domande riconvenzionali ed azioni cautelari di qualsiasi genere e natura in corso di causa, ed assumendo sin d'ora per rato e valido l'operato dei suddetti legali.

Eleggiamo domicilio in Roma, via Cola di Rienzo n. 212, presso lo studio dell'avv. Francesco Brasca. Dichiariamo, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, di essere stati informati che i nostri dati personali, anche sensibili, verranno utilizzati per le finalità inerenti al presente mandato, autorizzando sin d'ora il rispettivo trattamento.

Firme

1) Bova Rossana  
2) Giussepina Balbo  
3) Bova e Carle  
4) Bova Rossana  
5) Bova Rossana  
6) Bova Rossana

Vere ed autentiche le superiori firme

avv. Antonio Pagliaro

avv. Salvatore Donato Girmonte

PROCURA ALLE LITI

Nei sottoscritti:

- 1) RODOLFO FORTOMBARA nato/a a VIGEVANA il 06-10-80 e residente in Pizzo alla Via PIETRA CORP. SIVIGNOLI. PAR. 1 C.F. CNDFTN 80R L6 F597L
- 2) DE LUCA RAFFAELA nato/a a VIGEVANA il 30-11-82 e residente in ESBANITIC alla Via CONTE BUONOMO IV TNAV. C.F. BLERFLR2530F583W
- 3) GIULIA NICOLETTA nato/a a VIGEVANA il 7-6-78 e residente in ESBANITIC alla Via KENNEDY 29 C.F. CELLN7L7R447 F537E
- 4) CARNOVALE ROBERTO nato/a a VIGEVANA il 02-11-73 e residente in ROMA alla Via SANDRO PENICOLI C.F. CRNRR173722F537J
- 5) BIOIS ELISABETTA nato/a a SORCA no. c. il 28-7-76 e residente in SORCA alla Via COLLINA AD. ETC C.F. BLSPBT96L69I854S
- 6) FRANCO GONETTA nato/a a VIGEVANA il 13-4-80 e residente in VIGEVANA alla Via GUANA SCI. LOC. HODENARA DUMANT C.F. FRANCET80D53 F537W

deleghiamo a rappresentarci e difenderci in ogni fase e grado del presente giudizio innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Roma, avverso il D.M. 22 giugno 2016 n. 495 del M.I.U.R. nella parte in cui non consente l'integrazione delle Graduatorie ad Esaurimento mediante l'inserimento dei ricorrenti quali docenti in possesso di diploma magistrale conseguito entro l'anno 2001/2002, gli avv. Antonio Pagliaro del Foro di Vibo Valentia (Cod. Fisc. PGLN7N75C06F537D) e Salvatore Donato Girmonte del foro di Crotona (Cod. Fisc. GRMSVT60R08L802S) conferendo loro ogni più ampia facoltà di legge, ivi comprese le facoltà di proporre motivi aggiunti - anche avverso atti diversi ma connessi -, rinunciare agli atti ed accettarne la rinuncia, farsi rappresentare, assistere e sostituire, eleggere domicili, rinunciare alla comparizione delle parti, riassumere la causa, proseguirla, chiamare terzi in causa, deferire giuramento, proporre domande riconvenzionali ed azioni cautelari di qualsiasi genere e natura in corso di causa, ed assumendo sin d'ora per rato e valido l'operato dei suddetti legali.

Eleggiamo domicilio in Roma, via Cola di Rienzo n. 212, presso lo studio dell'avv. Francesco Brasca. Dichiariamo, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, di essere stati informati che i nostri dati personali, anche sensibili, verranno utilizzati per le finalità inerenti al presente mandato, autorizzando sin d'ora il rispettivo trattamento.

Firme

Salvatore Donato Girmonte  
Antonio Pagliaro  
 1) De Luca Raffaella  
 2) Di Luca Virginia  
 3) Giulia Nicoletta  
 4) Carovale Roberto  
 5) Elisabetta BIois  
 6) Franco Gonetta

Vere ed autentiche le superiori firme

Salvatore Donato Girmonte  
 avv. Salvatore Donato Girmonte

Antonio Pagliaro  
 avv. Antonio Pagliaro

7

PROCURA ALLE LITI

Noti sottoscritti:

- 1) AGAZZARO MARIA ANITA nata a PHILADELPHIA il 22/03/73 e residente in ROVERETO (CR) alla Via HAGNIA GRECIA 1 C.F. 709211973662404N
- 2) ABELLA VALERIA nata a VIBO VALENTIA il 26/07/83 e residente in VIBO VALENTIA (RC) alla Via VARELLI N° 21 C.F. 7BLVLR83766F537G
- 3) CATTOLICO GIUSEPPINA nata a VIBO VALENTIA il 10/09/83 e residente in VIBO VALENTIA (CR) alla Via L. SARDIELLE 33 C.F. GHRBGF83850F537Q
- 4) OTTABARDO LORENZA nata a MONTEFRONTE il 06/09/87 e residente in TILLETTO alla Via DOUARA 33 C.F. 7HBLDN871D76740K
- 5) BRUDDIA MARISA nata a VIBO VALENTIA il 12/02/82 e residente in VAIERATO alla Via CORSO GIUSEPPE GARBARDI 106 C.F. BRUHR582B44F537R
- 6) DE BELLA ANGELO nato a SANDROGGERO il 24/11/96 e residente in SANDROGGERO alla Via CORSO OTTAVIO N° 65 C.F. DBLNG662D42H7:852


deleghiamo a rappresentarci e difenderci in ogni fase e grado del presente giudizio innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Roma, avverso il D.M. 22 giugno 2016 n. 495 del M.I.U.R. nella parte in cui non consente l'integrazione delle Graduatorie ad Esaurimento mediante l'inserimento dei ricorrenti quali docenti in possesso di diploma magistrale conseguito entro l'anno 2001/2002, gli avv. Antonio Pagliaro del Foro di Vibo Valentia (Cod. Fisc. PGLNTN75C06F537D) e Salvatore Donato Grittono del foro di Crotona (Cod. Fisc. GRMSVT60R08L802S) conferendo loro ogni più ampia facoltà di legge, ivi comprese le facoltà di proporre motivi aggiunti - anche avverso atti diversi ma connessi -, rinunciare agli atti ed accettarne la rinuncia, farsi rappresentare, assistere e sostituire, eleggere domicili, rinunciare alla comparizione delle parti, riassumere la causa, proseguirla, chiamare terzi in causa, deferire giuramento, proporre domande riconvenzionali ed azioni cautelari di qualsiasi genere e natura in corso di causa, ed assumendo sin d'ora per rato e valido l'operato dei suddetti legali.


Eleggiamo domicilio in Roma, via Cola di Rienzo n. 212, presso lo studio dell'avv. Francesco Brasca. Dichiariamo, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, di essere stati informati che i nostri dati personali, anche sensibili, verranno utilizzati per le finalità inerenti al presente mandato, autorizzando sin d'ora il rispettivo trattamento.

Firme

- 1) Valeria Angela Ottabardo
- 2) Valeria De Bella
- 3) Francesco Brasca
- 4) Salvatore Donato Grittono
- 5) Antonio Pagliaro
- 6) De Belle Ingele

Vere ed autentiche le superiori firme

avv. Salvatore Donato Grittono  


avv. Antonio Pagliaro  


PROCURA ALLE LITI

Non sottoscritti:

- 1) MICELI ANTONIETTA nato/a a VIBO VAL. il 14/1/71 e residente in TORON C.F. MELNT11E44F537Y alla Via MARTA DELLA REPUBBLICA nato/a a POLISTENA il 22/12/78 e residente in IONASCI C.F. GANRBR7876297811 alla Via NAZIONALE SNC C.F. GANRBR7876297811
- 2) GUBBANO ROBERTA nato/a a POLISTENA il 22/12/78 e residente in IONASCI C.F. GANRBR7876297811 alla Via CALABRA 7 (CITTA) C.F. GERLN13447208V
- 3) ANGERI MILENA nato/a a LAMEZIA TERME il 21/1/73 e residente in VIBO VALENTIA C.F. GERLN13447208V
- 4) DI BELLA ROBERTA nato/a a VIBO VAL. il 28/08/80 e residente in IONASCI C.F. DBLR818076875375 alla Via NAZIONALE 8848 HHO C.F. DBLR818076875375
- 5) GONZALE EMELINA nato/a a VIBO VAL. il 16/6/69 e residente in SPILINGA C.F. ENRCHL68H44F5375 alla Via D. BIAZ. 31 C.F. ENRCHL68H44F5375
- 6) PASQUANO MARILENA nato/a a VIBO VAL. il 26/5/68 e residente in VIBO VAL. C.F. FRSHTR68E66F537V alla Via A. DE GARRETTI 82 C.F. FRSHTR68E66F537V


deleghiamo a rappresentarci e difenderci in ogni fase e grado del presente giudizio innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Roma, avverso il D.M. 22 giugno 2016 n. 495 del M.I.U.R. nella parte in cui non consente l'integrazione delle Graduatorie ad Esaurimento mediante l'inserimento dei ricorrenti quali docenti in possesso di diploma magistrale conseguito entro l'anno 2001/2002, gli avv.ti Antonio Pagliaro del Foro di Vibo Valentia (Cod. Fisc. PGLNTN75C06F537D) e Salvatore Donato Girmonte del foro di Crotona (Cod. Fisc. GRMSVT60R08L802S) conferendo loro ogni più ampia facoltà di legge, ivi comprese le facoltà di proporre motivi aggiunti - anche avverso atti diversi ma connessi -, rinunciare agli atti ed accettarne la rinuncia, farsi rappresentare, assistere e sostituire, eleggere domicili, rinunciare alla comparizione delle parti, riassumere la causa, proseguirla, chiamare terzi in causa, deferire giuramento, proporre domande riconvenzionali ed azioni cautelari di qualsiasi genere e natura in corso di causa, ed assumendo sin d'ora per rato e valido l'operato dei suddetti legali.

Eleggiamo domicilio in Roma, via Cola di Rienzo n. 212, presso lo studio dell'avv. Francesco Brasca. Dichiariamo, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, di essere stati informati che i nostri dati personali, anche sensibili, verranno utilizzati per le finalità inerenti al presente mandato, autorizzando sin d'ora il rispettivo trattamento.


Firme

1) Antonella Nober  
 2) Giulio Fozza  
 3) Anna Laura  
 4) A. Bona  
 5) Comita  
 6) M. Scardone

Vere ed autentiche le superiori firme



avv. Antonio Pagliaro



avv. Salvatore Donato Girmonte

PROCURA ALLE LITI

Non sottoscritti:

- 1) CARLO ANNALISA nato/a a LAMEZIA TERME il 16/77 e residente in TIRRELLA C.F. CR8NLS73H41H208U
- 2) CARMELA ROBARO nata/a a S. CAROLINO il 6/20 e residente in MILITO C.F. CSTBSE20806H785E
- 3) TIRELLI MARGHERITA nato/a a TORRE A. EMANUELE il 29/10/77 e residente in TORRE A. EMANUELE C.F. FRC9H172R68L452D
- 4) TIRELLI MARGHERITA nato/a a TORRE A. EMANUELE il 21/1/63 e residente in TORRE A. EMANUELE C.F. FLLDPA635364S
- 5) TIRELLI MARGHERITA nato/a a TORRE A. EMANUELE il 21/1/63 e residente in TORRE A. EMANUELE C.F. FLLDPA635364S
- 6) TIRELLI ROBERTO nato/a a TORRE A. EMANUELE il 31/1/71 e residente in TORRE A. EMANUELE C.F. FLLDPA635364S

deleghiamo a rappresentarci e difenderci in ogni fase e grado del presente giudizio innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Roma - avverso il D.M. 22 giugno 2016 n. 495 del M.I.U.R. nella parte in cui non consente l'integrazione delle Graduatorie ad Esaurimento mediante l'inserimento dei ricorrenti quali docenti in possesso di diploma magistrale conseguito entro l'anno 2001/2002, gli avv. Antonio Pagliaro del Foro di Vibo Valentia (Cod. Fisc. PGLNTN75C06F537D) e Salvatore Donato Girmonte del foro di Crotona (Cod. Fisc. GRMSVT60R081802S) conferendo loro ogni più ampia facoltà di legge, di proporre motivi aggiunti - anche avverso atti diversi ma connessi -, rinunciare agli atti ed accettarne la rinuncia, farsi rappresentare, assistere e sostituire, eleggere domicili, rinunciare alla comparizione delle parti, riassumere la causa, proseguirla, chiamare terzi in causa, deferire giuramento, proporre domande riconvenzionali ed azioni cautelari di qualsiasi genere e natura in corso di causa, ed assumendo sin d'ora per rato e valido l'operato dei suddetti legali.


Eleggiamo domicilio in Roma, via Cola di Rienzo n. 212, presso lo studio dell'avv. Francesco Brasca. Dichiariamo, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, di essere stati informati che i nostri dati personali, anche sensibili, verranno utilizzati per le finalità inerenti al presente mandato, autorizzando sin d'ora il rispettivo trattamento.

Firme


- 1) Annalisa Carol
- 2) Roberto Carlini
- 3) Lucia Mirkovic
- 4) [Redacted]
- 5) TIRELLI MARGHERITA
- 6) TIRELLI ROBERTO

Vere ed autentiche le superiori firme

avv. Antonio Pagliaro



avv. Salvatore Donato Girmonte



avv. Salvatore Donato Girmonte

avv. Antonio Pagliaro

Vere ed autentiche le superiori firme

Firme: 3) Gaetano Mollino, 2) Giuseppe De Santis, 4) S.E. 12/20, 5) [Signature], 6) [Signature]

assumendo sin d'ora per rato e valido l'operato dei suddetti legali. Elegiamo domicilio in Roma, via Cola di Rienzo n. 212, presso lo studio dell'avv. Francesco Brasca. Dichiariamo, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, di essere stati informati che i nostri dati personali, anche sensibili, verranno utilizzati per le finalità inerenti al presente mandato, autorizzando sin d'ora il rispettivo trattamento.

deleghiamo a rappresentarci e difenderci in ogni fase e grado del presente giudizio innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Roma, avverso il D.M. 22 giugno 2016 n. 495 del M.I.U.R. nella parte in cui non consente l'integrazione delle Graduatorie ad Esaurimento mediante l'inserimento dei ricorrenti quali docenti in possesso di diploma magistrale conseguito entro l'anno 2001/2002, gli avv. Antonio Pagliaro del Foro di Vibo Valentia (Cod. Fisc. PGLNTN75C06F537D) e Salvatore Donato Girmonte del foro di Crotone (Cod. Fisc. GRMSVT60R08L802S) conferendo loro ogni più ampia facoltà di legge, ivi comprese le facoltà di proporre motivi aggiunti - anche avverso atti diversi ma connessi -, rinunciare agli atti ed accettarne la rinuncia, farsi rappresentare, assistere e sostituire, eleggere domicili, rinunciare alla comparizione delle parti, riassumere la causa, proseguirla, chiamare terzi in causa, deferire giuramento, proporre domande riconvenzionali ed azioni cautelari di qualsiasi genere e natura in corso di causa, ed

- 1) KEFINA WHEELING nata/a a VIBO VALENTIA il 30/10/82 e residente in S. ONOFRIO alla Via TRENTO, 14 C.F. DFNMH282R40F53FR
2) ANGELO CATERINA nato/a a CROTONA il 25-01-78 residente in VIBO VALENTIA alla Via ROMA - BRAB. VENA 88/F. C.F. NRGTCRN79A65DA22F
3) HAZEO COZZETTA nato/a a BAVILE GONDI il 06-4-68 e residente in BRIVICO alla Via Loc. BRACE 2 C.F. H22CET98D464F4AT
4) TROPEANO SILVIA nato/a a TROPEA il 25-6-89 residente in VIBO VALENTIA alla Via DE FLAVIUSCO C.F. TRP8LV79A65L452N
5) MARCELLO MANUANO nato/a a VIBO VALENTIA il 22-5-80 e residente in STEFANIA CONI alla Via PIENKONICO T.M. 88/PA C.F. MRC HNT90E62E538H
6) DE PASCALE ANNALISA nato/a a VIBO VALENTIA il 28-6-82 e residente in PIZZO alla Via VAZCONALE C.da HAZZOTTA C.F. DPSULS82W62E538H

PROCURA ALLE LITI

Noi sottoscritti:

10



11

PROCURA ALLE LITI

Noti sottoscritti:

- 1) DAFINOTI STEFANIA nato/a a TORREA il 9-7-84 e residente in CAMBONOME C.F. DTFSTN81L48L4528 alla Via DELLA PACE 3
- 2) DE MASI CLAUDIA MARIA nato/a a TORREA il 4-4-83 e residente in VIBO VALENTIA C.F. DRSQDH83DHL452L alla Via CORSEA 10
- 3) GALASTRO PAOLA nato/a a VIBO VALENTIA il 25-1-83 e residente in VIBO VALENTIA C.F. GLSPLA83A65F537H alla Via SANTA VENERE 2 FINE MARINA C.F. GLSPLA83A65F537H
- 4) FRANCOLECCO MARIA nato/a a VIBO VALENTIA il 18-10-76 e residente in SPILICENGA C.F. FRMWRRA46R5FF597J alla Via DELLA RESISTENZA
- 5) RIZZO ANTONIO nato/a a TORREA il 5/3/76 e residente in TORREA C.F. RZZNTN76C0BL462L alla Via CDA GROCE IV TRAV C.F. RZZNTN76C0BL462L
- 6) VENTURICE FINANCEIRA nato/a a VIBO VALENTIA il 8-11-83 e residente in VIBO VALENTIA C.F. VNTFUC83848F532D alla Via MORBOLLARA

deleghiamo a rappresentarci e difenderci in ogni fase e grado del presente giudizio innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Roma, avverso il D.M. 22 giugno 2016 n. 495 del M.I.U.R. nella parte in cui non consente l'integrazione delle Graduatorie ad Esaurimento mediante l'inserimento dei ricorrenti quali docenti in possesso di diploma magistrale conseguito entro l'anno 2001/2002, gli avv. Antonio Pagliaro del Foro di Vibo Valentia (Cod. Fisc. PGLNTN75C06F537D) e Salvatore Donato Girmonte del foro di Crotona (Cod. Fisc. GRMSVT60R08L802S) conferendo loro ogni più ampia facoltà di legge, ivi comprese le facoltà di proporre motivi aggiunti - anche avverso atti diversi ma connessi -, rinunciare agli atti ed accettarne la rinuncia, farsi rappresentare, assistere e sostituire, eleggere domicili, rinunciare alla comparizione delle parti, riassumere la causa, proseguirla, chiamare terzi in causa, deferire giuramento, proporre domande riconvenzionali ed azioni cautelari di qualsiasi genere e natura in corso di causa, ed assumendo sin d'ora per rato e valido l'operato dei suddetti legali.


Eleggiamo domicilio in Roma, via Cola di Rienzo n. 212, presso lo studio dell'avv. Francesco Brasca. Dichiariamo, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, di essere stati informati che i nostri dati personali, anche sensibili, verranno utilizzati per le finalità inerenti al presente mandato, autorizzando sin d'ora il rispettivo trattamento.

Firme


- 1) Stk Jalk
- 2) Ronaldino De Toro
- 3) Gesko Rost
- 4) Leopoldo
- 5) Antonio Russo
- 6) Viktor Groene

Vere ed autentiche le superiori firme

avv. Antonio Pagliaro



avv. Salvatore Donato Girmonte



PROCURA ALLE LITI

Non sottoscritti:

- 1) GALLI ANTONIETTA nata/a a VIBOVARENZIA il 3/1/82 e residente in VIBOVARENZIA alla Via STADIO C.F. 01100182A43F53#F
- 2) RUSSO TERESITA nata/a a VIBOVARENZIA il 11/1/73 e residente in VIBOVARENZIA alla Via ARTERIO VESPOCI 30 C.F. RRSSTST73551F53#H
- 3) FABIANO ANTONIETTA nata/a a VIBOVARENZIA il 18/05/83 e residente in FIANDARI alla Via G. SCORRATAGLIA 11 C.F. FBANU183E58F53#F
- 4) REISSA DOTT. nato/a a VIBOVARENZIA il 13/06/81 e residente in VIBOVARENZIA alla Via TOMMASO CARPACIA 18 C.F. DUTISS81H53F53#H
- 5) COLLIA MARIA nato/a a 2/3/80 VIBOVARENZIA e residente in VIBOVARENZIA alla Via EDRIGO DE DIERA C.F. 01100182A43F53#H
- 6) FIANDELLA ANTONIETTA nata/a a VIBOVARENZIA il 18/11/76 e residente in TOVADI alla Via TORQUATO TASSO 12 C.F. TULH76558F53#B

deleghiamo a rappresentarci e difenderci in ogni fase e grado del presente giudizio innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Roma, avverso il D.M. 22 giugno 2016 n. 495 del M.I.U.R. nella parte in cui non consente l'integrazione delle Graduatorie ad Esaurimento mediante l'inserimento dei ricorrenti quali docenti in possesso di diploma magistrale conseguito entro l'anno 2001/2002, gli avv. Antonio Pagliaro del Foro di Vibo Valentia (Cod. Fisc. PGLNTN75C06F537D) e Salvatore Donato Girmonte del foro di Crotona (Cod. Fisc. GRMSVT60R08L802S) conferendo loro ogni più ampia facoltà di legge, avvi comprese le facoltà di proporre motivi aggiunti - anche avverso atti diversi ma connessi -, rinunciare agli atti ed accettarne la rinuncia, farsi rappresentare, assistere e sostituire, eleggere domicili, rinunciare alla comparizione delle parti, riassumere la causa, proseguirla, chiamare terzi in causa, deferire giuramento, proporre domande riconvenzionali ed azioni cautelari di qualsiasi genere e natura in corso di causa, ed assumendo sin d'ora per rato e valido l'operato dei suddetti legali.

Eleggiamo domicilio in Roma, via Cola di Rienzo n. 212, presso lo studio dell'avv. Francesco Brasca. Dichiariamo, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, di essere stati informati che i nostri dati personali, anche sensibili, verranno utilizzati per le finalità inerenti al presente mandato, autorizzando sin d'ora il rispettivo trattamento.

Firme

- 1) Roberto Girmonte
- 2) Antonio Pagliaro
- 3) Antonio Pagliaro

- 4) Donato Telisse
- 5) Giuseppe Pano
- 6) Salvatore Donato Girmonte

Vere ed autentiche le superiori firme

avv. Salvatore Donato Girmonte

avv. Antonio Pagliaro

*(Signature)*

*(Signature)*

PROCURA ALLE LITI

Non sottoscritti:

- 1) ASCALIA ROSA nato/a a MILETO il 18/6/71 e residente in MILETO C.F. 18CR25071E58F2075
- 2) LUIGI MARA nato/a a VIBO VAL. il 17/1/77 e residente in TIGRANO C.F. 18BMR977B57E537N
- 3) GIULIA MARIA TERESA nato/a a VIBO VAL. il 2/3/71 e residente in SAN NICOLA M. CARRA alla Via 11 OTTOBRE 4859 C.F. 41TMR21C47F5375
- 4) ROBERTO SALVATORE nato/a a VIBO VAL. il 3/6/78 e residente in VIBO VAL. alla Via VIALE KENNEDY C.F. 92NSV778H03F537I
- 5) MARIACA LORETTA nato/a a LAMEZIA TERME il 28/5/73 e residente in IORANI alla Via G. GARBUCCI 85 C.F. 92ELBN73E68M208E
- 6) GIULIETTE SILVIA nato/a a VIBO VAL. il 3/11/82 e residente in VIBO VAL. alla Via SAN DOMENICO 89VIO 7 C.F. 64LSIV82S43F537V

deleghiamo a rappresentarci e difenderci in ogni fase e grado del presente giudizio innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Roma, avverso il D.M. 22 giugno 2016 n. 495 del M.I.U.R. nella parte in cui non consente l'integrazione delle Graduatorie ad Esaurimento mediante l'inserimento dei ricorrenti quali docenti in possesso di diploma magistrale conseguito entro l'anno 2001/2002, gli avv. Antonio Pagliaro del Foro di Vibo Valentia (Cod. Fisc. PGLNTN75C06F537D) e Salvatore Donato Girmonte del foro di Crotone (Cod. Fisc. GRMSVT60R08L802S) conferendo loro ogni più ampia facoltà di legge, ivi comprese le facoltà di proporre motivi aggiunti - anche avverso atti diversi ma connessi -, rinunciare agli atti ed accettarne la rinuncia, farsi rappresentare, assistere e sostituire, eleggere domicili, rinunciare alla comparizione delle parti, riassumere la causa, proseguirla, chiamare terzi in causa, detterre giuramento, proporre domande riconvenzionali ed azioni cautelari di qualsiasi genere e natura in corso di causa, ed assumendo sin d'ora per rato e valido l'operato dei suddetti legali.


Eleggiamo domicilio in Roma, via Cola di Rienzo n. 212, presso lo studio dell'avv. Francesco Brasca. Dichiariamo, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, di essere stati informati che i nostri dati personali, anche sensibili, verranno utilizzati per le finalità inerenti al presente mandato, autorizzando sin d'ora il rispettivo trattamento.

Firme


- 1) Francesca Ron
- 2) Dimitri M...
- 3) Luigi Salvatore
- 4) Salvatore Don
- 5) Luigi Salvatore
- 6) Luigi Salvatore

Vere ed autentiche le superiori firme

avv. Antonio Pagliaro



avv. Salvatore Donato Girmonte



14

PROCURA ALLE LITI

Noti sottoscritti:

- 1) KARLO ROSANO nato/a a VIBO VALENTIA il 1/01/81 e residente in VIBO VALENTIA/RISORPIO alla Via PETRO CIAPPA 1 C.F. TRDRSN081H51F537V
- 2) GARRI TARIANA nato/a a VIBO VALENTIA il 21/1/73 e residente in BRITTIO alla Via CRIMATI B C.F. ERRH0073442F537X
- 3) PIPPONI TARIANO nato/a a ROTA il 8/10/78 e residente in SORANO QUARO alla Via RO SARDO C.F. HUHTRS78R48H501J
- 4) FRATELLA PIETRO nato/a a VIBO VALENTIA il 29/3/79 e residente in VIBO VALENTIA alla Via GIUSEPPE SBRAGATI n° 16 C.F. GRTPRP79H29F537K
- 5) DOGA ANNA nato/a a VAZZANO il 30/09/66 e residente in VAZZANO alla Via DONDEVECCO CARDARE n° 3 C.F. LNCA00A66P607689C
- 6) KATAJA VITORIA nato/a a VIBO VALENTIA il 25/11/83 e residente in STEFANOVA COPI alla Via VIBO II F. S. CATERINA C.F. HTAVTR83565F537S

deleghiamo a rappresentarci e difenderci in ogni fase e grado del presente giudizio innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Roma - avverso il D.M. 22 giugno 2016 n. 495 del M.I.U.R. nella parte in cui non consente l'integrazione delle Graduatorie ad Esaurimento mediante l'inserimento dei ricorrenti quali docenti in possesso di diploma magistrale conseguito entro l'anno 2001/2002, gli avv. Antonio Pagliaro del Foro di Vibo Valentia (Cod. Fisc. PGLNTN75C06F537D) e Salvatore Donato Giritmonite del foro di Crotona (Cod. Fisc. GRMSVT60R08L802S) conferendo loro ogni più ampia facoltà di legge, ivi comprese le facoltà di proporre motivi aggiunti - anche avverso atti diversi ma connessi -; rinunciare agli atti ed accettarne la rinuncia, farsi rappresentare, assistere e sostituire, eleggere domicili, rinunziare alla comparizione delle parti, riassumere la causa, proseguirla, chiamare terzi in causa, deferire giuramento, proporre domande riconvenzionali ed azioni cautelari di qualsiasi genere e natura in corso di causa, ed assumendo sin d'ora per rato e valido l'operato dei suddetti legali.


Eleggiamo domicilio in Roma, via Cola di Rienzo n. 212, presso lo studio dell'avv. Francesco Brasca. Dichiariamo, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, di essere stati informati che i nostri dati personali, anche sensibili, verranno utilizzati per le finalità inerenti al presente mandato, autorizzando sin d'ora il rispettivo trattamento.

Firme


Roberto Merino  
Stefano Gasser  
Carlo Rogor Lupatini  
Giuseppina Zuppolo  
do Duca & more  
Martina Vittoria

Vere ed autentiche le superiori firme

avv. Antonio Pagliaro



avv. Salvatore Donato Giritmonite



PROCURA ALLE LITI

Non sottoscritti:

- 1) TORFINO MAUGA EMERZIO nato/a a ARENA il 18-3-77 e residente in ARENA CF. RENHGR77051A386E alla Via SANTA CATERINA 112
- 2) LORENO BARZILA nato/a a BRATICO il 01/11/77 e residente in BRATICO CF. LENQR2711413468E alla Via SSO CARIBALDI (raz. Impassoni)
- 3) MARIAVITTORIA MATEA nato/a a VRB VAL. il 6/12/1974 e residente in ROMOLO CF. MNUNQ174T46537V alla Via BON L. STURZO
- 4) MARTINO LUCA ANTONIO nato/a a VRB VAL. il 12/11/73 e residente in VRB VALENTIA CF. MNTN173217F537X alla Via ZONA
- 5) GALEA MATEA nato/a a VRB VAL. il 3/1/83 e residente in CESSANTI CF. ELLHRA83B43F532R alla Via LIBANO GRASSI 8
- 6) MORNO ROSELLA nato/a a TROPEA il 30/8/80 e residente in MOTEA CF. MNGRL480710L452X alla Via ELIBELLA

deleghiamo a rappresentarci e difenderci in ogni fase e grado del presente giudizio innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Roma, avverso il D.M. 22 giugno 2016 n. 495 del M.I.U.R. nella parte in cui non consente l'integrazione delle Graduatorie ad Esaurimento mediante l'inserimento dei ricorrenti quali docenti in possesso di diploma magistrale conseguito entro l'anno 2001/2002, gli avv. Antonio Pagliaro del Foro di Vibo Valentia (Cod. Fisc. PGLNNTN75C06F537D) e Salvatore Donato Grimonite del foro di Crotona (Cod. Fisc. GRMSVT60R08L802S) conferendo loro ogni più ampia facoltà di legge, ivi comprese le facoltà di proporre motivi aggiunti - anche avverso atti diversi ma connessi -, rinunciare agli atti ed accettarne la rinuncia, farsi rappresentare, assistere e sostituire, eleggere domicili, rinunziare alla comparizione delle parti, riassumere la causa, proseguirla, chiamare terzi in causa, deferire giuramento, proporre domande riconvenzionali ed azioni cautelari di qualsiasi genere e natura in corso di causa, ed assumendo sin d'ora per rato e valido l'operato dei suddetti legali.

Eleggiamo domicilio in Roma, via Cola di Rienzo n. 212, presso lo studio dell'avv. Francesco Brasca. Dichiariamo, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, di essere stati informati che i nostri dati personali, anche sensibili, verranno utilizzati per le finalità inerenti al presente mandato, autorizzando sin d'ora il rispettivo trattamento.

Firme

- 1) Maria Antonia Pagliaro
- 2) do Decimo Scavo
- 3) Luigi Meyer
- 4) Stefano Co.
- 5) Stefano Co.
- 6) Maurizio Rella

Vere ed autentiche le superiori firme

avv. Salvatore Donato Grimonite

avv. Antonio Pagliaro

PROCURA ALLE LITI

Non sottoscritti:

- 1) MAZZEO CONCETTA nato/a a S. GREGORIO I il 06/04/78 e residente in S. GREGORIO I alla Via FONTANA VECCHIA, n. C.F. MZZ CCT #8D46H94TT;
- 2) ZANGARI RAFFAELLA nato/a a CATANZARO il 27/08/69 e residente in SPADOLA alla Via FILARDO C.F. ZNGRFL69M6TC352U
- 3) CALABRESSE RITA nato/a a ARENA il 30/09/59 e residente in ARENA alla Via VITTORIO EMANUELE 30 C.F. CCBRTI 59P30A3860
- 4) MORELLO ANDA nato/a a TAORMINOVARA (RE) il 30-8-76 e residente in BINARI (VV) alla Via FROVINCIALE 40 C.F. HRLHRA 71L30L053P

5)	nato/a a _____	il _____	e residente in _____	C.F. _____	alla Via _____
6)	nato/a a _____	il _____	e residente in _____	C.F. _____	alla Via _____

deleghiamo a rappresentarci e difenderci in ogni fase e grado del presente giudizio innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Roma - avverso il D.M. 22 giugno 2016 n. 495 del M.I.U.R. nella parte in cui non consente l'integrazione delle Graduatorie ad Esaurimento mediante l'inserimento dei ricorrenti quali docenti in possesso di diploma magistrale conseguito entro l'anno 2001/2002, gli avv. Antonio Pagliaro del Foro di Vibo Valentia (Cod. Fisc. PGLNTN75C06F537D) e Salvatore Donato Girmonte del foro di Crotona (Cod. Fisc. GRMSVT60R08L802S) conferendo loro ogni più ampia facoltà di legge, a comprese le facoltà di proporre motivi aggiunti - anche avverso atti diversi ma connessi -, rinunciare agli atti ed accettarne la rinuncia, farsi rappresentare, assistere e sostituire, eleggere domicili, rinunziare alla comparizione delle parti, riassumere la causa, proseguirla, chiamare terzi in causa, deferire giuramento, proporre domande riconvenzionali ed azioni cautelari di qualsiasi genere e natura in corso di causa, ed assumendo sin d'ora per rato e valido l'operato dei suddetti legali.

Eleggiamo domicilio in Roma, via Cola di Rienzo n. 212, presso lo studio dell'avv. Francesco Brasca. Dichiariamo, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, di essere stati informati che i nostri dati personali, anche sensibili, verranno utilizzati per le finalità inerenti al presente mandato, autorizzando sin d'ora il rispettivo trattamento.

Firme

1) Concetta Mazzeo  
 2) Francesco Brasca  
 3) Salvatore Donato Girmonte

5) \_\_\_\_\_  
 6) \_\_\_\_\_

Vere ed autentiche le superiori firme

avv. Antonio Pagliaro

avv. Salvatore Donato Girmonte

**RELATA DI NOTIFICA**

Ad istanza degli avv. ti Antonio Pagliaro e Salvatore Donato Girmonte, in qualità, lo sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'U.N. presso la Corte d'Appello di Roma, ho notificato il ricorso che precede a:

**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**, in persona del Ministro e legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12 è altresì domiciliato,

Mediante, A MANI

Oggi, il

**U.S.R. per la Calabria - A.T.P. di Vibo Valentia**, in persona del Direttore Coordinatore e legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12 è altresì domiciliato,

Mediante, A MANI

Oggi, il

**U.S.R. per la Calabria - A.T.P. di Catanzaro**, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12 è altresì domiciliato,

Mediante, A MANI

Oggi, il

**U.S.R. per il Piemonte - A.T.P. di Torino**, in persona del  
Direttore Generale e legale rappresentante p.t., rappresentato e  
difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui  
uffici in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12 è altresì domiciliato,  
Mediante, A MANI

Oggi, il

**U.S.R. per il Piemonte - A.T.P. di Alessandria**, in persona del  
Direttore Generale e legale rappresentante p.t., rappresentato e  
difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui  
uffici in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12 è altresì domiciliato,  
Mediante, A MANI

Oggi, il





Oggi, il  
Mediante  
uffici in R  
difeso op  
Direttore  
**U.S.R. P**  
Oggi, il  
Mediante  
uffici in R

**U.S.R. per il Piemonte - A.T.P. di Torino**, in persona del  
Direttore Generale e legale rappresentante p.t., rappresentato e  
difeso op legis dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui

**ORIGINALE**

**UNEP - ROMA**

Reg 0/2016 Modello A/ter P Rich. 22/08/16  
Richiedente **CHIARELLA DANIELA + ALTRI**

**URGENTE Cr.63400 - 1/5**

Z.	S.
104	6

Relazione di notificazione



3H10634001

**URGENTE-URGENTE**

lo sottoscritto Ufficiale Giudiziario, addetto al su indicato ufficio, ho notificato il presente atto a:

**MUR - MIN. ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA IN PRS MINISTRO PT C/O AVV. GEN. DELLO STATO**

**LAVORO**

VIA DEI PORTOGHESI, 12 00186 ROMA - ITALIA

Consegnando copia conforme all'originale a persone qualificate per  
ricevere per conto del sottoscritto Ufficiale Giudiziario  
dipendente incaricato alla ricezione atti.  
**22 AGO 2016** L'UFFICIALE GIUDIZIARIO  
*Giorgio Selva*

capace e convivente, che si incarica della consegna in assenza del destinatario e di persone idonee a ricevere l'atto, in busta chiusa e sigillata completa di n. cron., ai sensi di legge.

ROMA **Ufficiale Giudiziario/Funzionario**

km 6  
trasf. € 3.27

Atto notificato ai sensi dell'art.

139 c.p.c.

660 c.p.c.

Avviso Spedito con Racc. n. \_\_\_\_\_

ROMA il \_\_\_\_\_

Funzionario/Uff. Giud. \_\_\_\_\_

Atto notificato ai sensi dell'art. 140 c.p.c.: curato il deposito della copia dell'atto in busta chiusa e sigillata completa di numero di cronologico, nella Casa Comunale di ROMA,

per non aver rinvenuto alcuno all'indirizzo domiciliario;

per l'assenza o il rifiuto di persone idonee a cui poter consegnare l'atto ai sensi di legge.

ROMA il \_\_\_\_\_

Eseguita Affissione a norma di legge

ROMA il \_\_\_\_\_

Spedita Racc. A.R. n. \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

**Data richiesta**

**22/08/16**

Ufficiale Giudiziario

111

121  
22/08/2016 08:48

**U.S.R. per il Piemonte - A.T.P. di Torino**, in persona del  
 Direttore Generale e legale rappresentante p.t., rappresentato e  
 difeso op legis dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui  
 uffici in Roma

Mediante

Oggi, il

**U.S.R. P**

Direttore

difeso op

uffici in Roma

Mediante

Oggi, il



**UNEP - ROMA**

**URGENTE CR.63400 - 2/5**  
**URGENTE-URGENTE**

Z.	S.
104	6

Modello ATer P Rich. 22/08/16  
 CHIARELLA DANIELA + ALTRI  
 ificazione



Il Giudiziaro, addetto al su indicato ufficio, ho notificato il presente atto a:

LA CALABRIA-A.T.P. DI VIBO VALENTIA IN PERSONA DEL DIR.COORD.LRPT RAP. E DIF.AVV.RA  
 C STATO

3HESI, 12 00100 ROMA - ITALIA

1 di copia conforme all'originale a mani di persona qualificata per la ricezione atti.

Consegnando copia conforme all'originale a persona qualificata per  
 diffidato a presentarsi alla ricezione atti.  
 Roma, **22 AGO 2016** L'UFFICIALE GIUDIZIARIO  
 ROSA NISTA

**LAVORO**  
 Gio 20/10  
 Selva

e, che si incarica della consegna in assenza del destinatario e di persone idonee a ricevere l'atto in busta chiusa e  
 in cron., ai sensi di legge.

Ufficiale Giudiziaro/Funzionario

km 6  
 trasf. € 3.27

dell'art. \_\_\_\_\_

Atto notificato ai sensi dell'art. 140 c.p.c.: curato il deposito della copia dell'atto in busta chiusa e sigillata  
 completa di numero di cronologico, nella Casa Comunale di ROMA,  
 per non aver rinvenuto alcuno all'indirizzo domiciliare;  
 per l'assenza o il rifiuto di persone idonee a cui poter consegnare l'atto ai sensi di legge.  
 ROMA II \_\_\_\_\_ Funzionario/Uff. Giud. \_\_\_\_\_  
 Eseguita Affissione a norma di legge  
 ROMA II \_\_\_\_\_ Funzionario/Uff. Giud. \_\_\_\_\_

Spedite Racq. A.R. n. \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ Funzionario/Uff. Giud. \_\_\_\_\_

121  
 22/08/2016 08:48

111

**U.S.R. per il Piemonte - A.T.P. di Torino**, in persona del

Direttore Generale e legale rappresentante p.t., rappresentato e

difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui

uffici in R

Mediante

Oggi, il

**U.S.R. P**

Direttore

difeso o

uffici in F

Mediante

Oggi, il



**UNEP - ROMA**

**URGENTE Cr.63400 - 3/5**

Z.	S.
104	6

**ALE**

16 Modello A/Ter P Rich. 22/08/16  
ne CHIARELLA DANIELA + ALTRI

di notificazione



-3H10834003

**URGENTE-URGENTE**

Ufficiale Giudiziario, addetto al su indicato ufficio, ho notificato il presente atto a:

**PER LA CALABRIA- A.T.P. DI CATANZARO IN PERSONA DEL DIR.GEN. E LRPT RAP. E DIF. AVV.GEN. STATO**

**RTOGHESI, 12 00100 ROMA - ITALIA**

segnata di copia conforme all'originale a mani di persona qualificata per:

**L'UFFICIALE GIUDIZIARIO**

Roma,

**Rosa ANASTA**

vivente, che si incarica della consegna in assenza del destinatario e di persone idonee a ricevere l'atto, in busta chiusa e

libera di n. cron., ai sensi di legge.

km 6  
trasf. € 3.27

Ufficiale Giudiziario/Funcionario

i sensi dell'art.

Atto notificato ai sensi dell'art. 140 c.p.c.: curato il deposito della copia dell'atto in busta chiusa e sigillata completa di numero di cronologico, nella Casa Comunale di ROMA,

per non aver rinvenuto alcuno all'indirizzo domiciliario.

con Racc. n. \_\_\_\_\_  per l'assenza o il rifiuto di persone idonee a cui poter consegnare l'atto ai sensi di legge.

ROMA il \_\_\_\_\_ Funzionario/Uff. Giud. \_\_\_\_\_

Eseguita Affissione a norma di legge

jud. \_\_\_\_\_ Funzionario/Uff. Giud. \_\_\_\_\_

Spedite Racc. A.R. n. \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ Funzionario/Uff. Giud. \_\_\_\_\_

121  
22/08/2016 08:48

**Data richiesta**  
**22/08/16**  
Ufficiale Giudiziario  
111



U.S.R. per il Piemonte - A.T.P. di Torino, in persona del  
Direttore Generale e legale rappresentante p.t., rappresentato e  
difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui

uffici in Roma  
Mediante

Oggi, 11

U.S.R. p

Direttore

difeso ope

uffici in Roma

Mediante

Oggi, 11

UNEP - ROMA

URGENTE Cr.63400 - 4/5

Z.	S.
104	6

MALE

016 Modello ATer P Rich. 22/08/16  
nnte CHIARELLA DANIELA + ALTRI

e di notificazione



3H1063400/4

URGENTE URGENTE

Ufficiale Giudiziario, addetto al su indicato ufficio, ho notificato il presente atto a:

PER IL PIEMONTE-A.T.P. DI TORINO IN PERSONA DEL DIR.GEN E LRPT RAP. E DIF.AVV.RA GEN.  
O STATO

ORTOGHESI, 12 00100 ROMA - ITALIA

Consegnando copia conforme all'originale a persona qualificata per  
l'incarico alla ricezione atti  
Roma, 22 AGO 2016

L'UFFICIALE GIUDIZIARIO

F. ROSA NISTA

inviante, che si incarica della consegna in assenza del destinatario e di persone idonee a riceverlo, in busta chiusa e  
piena di n. cron., ai sensi di legge.

Ufficiale Giudiziario/Funzionario

km 6  
trasf. € 3,27

ai sensi dell'art.

Atto notificato ai sensi dell'art. 140 c.p.c.: curato il deposito della copia dell'atto in busta chiusa e sigillata  
completa di numero di cronologico, nella Casa Comunale di ROMA.

per non aver rinvenuto alcuno all'indirizzo domiciliario;

per l'assenza o il rifiuto di persone idonee a cui poter consegnare l'atto ai sensi di legge.

ROMA il \_\_\_\_\_ Funzionario/Uff. Giud. \_\_\_\_\_

Eseguita Affissione a norma di legge

ROMA il \_\_\_\_\_ Funzionario/Uff. Giud. \_\_\_\_\_

Spedite Racc. A.R. n. \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ Funzionario/Uff. Giud. \_\_\_\_\_

Data richiesta

22/08/16

Ufficiale Giudiziario

111

121  
22/08/2016 08:51

Oggi, il \_\_\_\_\_  
Mediante \_\_\_\_\_  
uffici in R \_\_\_\_\_  
difeso op \_\_\_\_\_  
Direttore \_\_\_\_\_  
**U.S.R. p** \_\_\_\_\_  
Oggi, il \_\_\_\_\_  
Mediante \_\_\_\_\_  
uffici in R \_\_\_\_\_

**IGINALE**

**UNEP - ROMA**

30/2016 Modello A/Ter P Rich. 22/08/16  
Beneficiaria CHIARELLA DANIELA + ALTRI

**URGENTE CR.63400 - 5/5**

Z.	S.
104	6

azione di notificazione



**URGENTE-URGENTE**

scritto Ufficiale Giudiziario, addetto al su indicato ufficio, ho notificato il presente atto a:

**J.S.R. PER IL PIEMONTE-A.T.P. DI ALESSANDRIA IN PERSONA DEL DIR.GEN. E LRPT RAP. E DIF.AVV. RA  
GEN. DELLO STATO  
DEL PORTOGHESI, 12 00100 ROMA - ITALIA**

Consegnandone copia conforme all'originale a persona *Giozato*  
dipendente incaricato alla ricezione atti: *Sc. Uff. Leg.*  
Permess. **22 AGO 2016** L'UFFICIALE GIUDIZIARIO

il convivente, che si incarica della consegna in assenza del destinatario e di persone idonee a ricevere l'atto, in busta chiusa e completa di n. cron., ai sensi di legge.

Ufficiale Giudiziario/Funzionario

km 6  
trasf. € 3.27

licato ai sensi dell'art. \_\_\_\_\_  
p.c. \_\_\_\_\_  
p.c. \_\_\_\_\_  
ndito con Racc. n. \_\_\_\_\_  
Roma il \_\_\_\_\_  
UFF. Giud. \_\_\_\_\_

Atto notificato ai sensi dell'art. 140 c.p.c.: curato il deposito della copia dell'atto in busta chiusa e sigillata completa di numero di cronologico, nella Casa Comunale di ROMA.  
 per non aver rinvenuto alcuno all'indirizzo domiciliario;  
 per l'assenza o il rifiuto di persone idonee a cui poter consegnare l'atto ai sensi di legge.  
ROMA il \_\_\_\_\_ Funzionario/UFF. Giud. \_\_\_\_\_  
Eseguita Affissione a norma di legge  
ROMA il \_\_\_\_\_ Funzionario/UFF. Giud. \_\_\_\_\_  
Spedita Racc. A.R. n. \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ Funzionario/UFF. Giud. \_\_\_\_\_

**Data richiesta**  
**22/08/16**  
Ufficiale Giudiziario  
111

121  
22/08/2016 08:51

**U.S.R. per il Piemonte - A.T.P. di Torino**, in persona del  
Direttore Generale e legale rappresentante p.t., rappresentato e  
difeso op legis dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui

**ORIGINALE**

**63400**

Cron.

Registro:

0

N. Dest:

5

Data Rich:

22/08/2016



**URGENTE**

RICEVUTA GA

UNEP - ROMA

**URGENTE-URGENTE**

Si rilascia ricevuta al richiedente **BRASCA AVV. FRANCESCO**  
della presentazione per la notificazione dell'atto Esente di RICORSO ad istanza di CHIARELLA DANIELA + ALTRI



L'Ufficiale Giudiziario

Data: 22/08/2016